



# COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

## **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023 - 2025**

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

Indice:

- PARTE I - I CONTENUTI GENERALI

1. Premessa
2. Il concetto di “*corruzione*” ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione
3. L’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC
4. I soggetti obbligati
5. Il responsabile della prevenzione della corruzione
6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)
7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione
8. Processo di adozione del PTCP
9. Gestione del rischio
10. Formazione in tema di anticorruzione
11. Codici di comportamento
12. Altre iniziative
13. Collegamento piano performance
14. La trasparenza
  - 14.1 Il nuovo accesso civico
  - 14.2 La pubblicazione delle gare per la scelta del contraente per lavori, servizi e forniture
  - 14.3 Il PTTI dell’ente
- 15 Il titolare del potere sostitutivo

- PARTE II - I CONTENUTI DEL PIANO

1. Analisi del contesto
  - 1.1 Contesto esterno
  - 1.2 Contesto interno
  - 1.3 Mappatura dei processi
2. Processo di adozione del PTPC
  - 2.1 Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo

2.2. Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione

2.3 Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

2.4 Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano

3. Approccio metodologico

3.1 Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, “*aree di rischio*”

3.2 Rischi

3.3 Contromisure

3.3.1 Formazione in tema di anticorruzione e piano annuale della formazione

3.3.1.1 Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione

3.3.1.2 Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione

3.3.1.3 Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione

3.3.1.4 Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione

3.3.1.5 Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione

3.3.2 Codice di comportamento - Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

3.3.2.1 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento

3.3.2.2 Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento

3.3.3 Indicazione dei criteri di rotazione del personale

3.3.4 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

3.3.5 Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

3.3.6 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

3.3.7 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

3.3.8 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

3.3.9 Astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi

3.3.10 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

3.3.11 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti

3.3.12 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti - Coordinamento tra PTPC e Piano delle performance

3.3.13 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili

finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

3.3.14 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

3.3.15 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

3.3.16 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

- Allegato al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione -Griglie degli obblighi di trasparenza
- Allegato “A” al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione - Analisi del rischio

# PARTE I

## CONTENUTI GENERALI

### 1. Premessa

In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione e degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, il 6 novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012).

La Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 31 ottobre 2003, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003 e ratificata attraverso la legge 3 agosto 2009 numero 116.

La Convenzione ONU 31 ottobre 2003 prevede che ogni Stato debba:

- elaborare ed applicare delle politiche di prevenzione della corruzione efficaci e coordinate;
- adoperarsi al fine di attuare e promuovere efficaci pratiche di prevenzione;
- vagliarne periodicamente l'adeguatezza;
- collaborare con gli altri Stati e le organizzazioni regionali ed internazionali per la promozione e messa a punto delle misure anticorruzione.

La medesima Convenzione prevede poi che ciascuno Stato debba individuare uno o più organi, a seconda delle necessità, incaricati di prevenire la corruzione e, se necessario, la supervisione ed il coordinamento di tale applicazione e l'accrescimento e la diffusione delle relative conoscenze.

In tema di contrasto alla corruzione, di grande rilievo sono le misure internazionali contenute nelle linee guida e nelle convenzioni che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), il Consiglio d'Europa con il GRECO (Groupe d'Etats Contre la Corruption) e l'Unione europea riservano alla materia e che vanno nella medesima direzione indicata dall'ONU: implementare la capacità degli Stati membri nella lotta alla corruzione, monitorando la loro conformità agli standard anticorruzione ed individuando le carenze politiche nazionali.

### 2. Il concetto di "*corruzione*" ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, nel PNA e nel presente documento ha un'accezione ampia.

Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (ad es. artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata

mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012). Secondo l'impostazione iniziale della legge 190/2012, all'attività di prevenzione e contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica; il comma 5 dell'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all'Autorità nazionale tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate dalla legge 190/2012 al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- la Corte di Conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza Unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1, comma 6, legge 190/2012)
- La Scuola Nazionale dell'Amministrazione (SNA), che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali (art. 1, comma 11, legge 190/2012);
- le Pubbliche Amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA - Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del Responsabile delle

prevenzione della corruzione;

- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

### **3. L'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC**

L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) è stata individuata nella Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) istituita dall'articolo 13 del decreto legislativo 150/2009.

Successivamente la denominazione della CIVIT è stata sostituita con quella di *Autorità nazionale anticorruzione* (ANAC).

L'articolo 19 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla legge 114/2014), ha soppresso l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) e ne ha trasferito compiti e funzioni all'Autorità nazionale anticorruzione.

La "mission" dell'ANAC può essere "individuata nella prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione.

La chiave dell'attività della nuova ANAC, nella visione attualmente espressa è quella di vigilare per prevenire la corruzione creando una rete di collaborazione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche e al contempo aumentare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, riducendo i controlli formali, che comportano tra l'altro appesantimenti procedurali e

di fatto aumentano i costi della pubblica amministrazione senza creare valore per i cittadini e per le imprese”.

L’Autorità nazionale anticorruzione svolge i compiti e le funzioni seguenti:

- collabora con i paritetici organismi stranieri, con le organizzazioni regionali ed internazionali competenti;
- approva il Piano nazionale anticorruzione (PNA);
- analizza le cause e i fattori della corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto;
- esprime pareri facoltativi agli organi dello Stato e a tutte le amministrazioni pubbliche, in materia di conformità di atti e comportamenti dei funzionari pubblici alla legge, ai codici di comportamento e ai contratti, collettivi e individuali, regolanti il rapporto di lavoro pubblico;
- esprime pareri facoltativi in materia di autorizzazioni, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001, allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dirigenti amministrativi dello Stato e degli enti pubblici nazionali, con particolare riferimento all'applicazione del comma 16-ter, introdotto dalla legge 190/2012;
- esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla legge 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti;
- riferisce al Parlamento, presentando una relazione entro il 31 dicembre di ciascun anno, sull'attività di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e sull'efficacia delle disposizioni vigenti in materia.

A norma dell’articolo 19 comma 5 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014), l’Autorità Nazionale Anticorruzione, in aggiunta ai compiti di cui sopra:

- riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all’art.

54-bis del d.lgs. 165/2001;

- riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato che venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del Codice di cui al d.lgs. 163/2006;
- salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.

Secondo l’impostazione iniziale della legge 190/2012, all’attività di contrasto alla corruzione partecipava anche il Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il comma 5 dell’articolo 19 del DL 90/2014 (convertito dalla legge 114/2014) ha trasferito all’ANAC tutte le competenze in materia di anticorruzione già assegnate al Dipartimento della Funzione Pubblica. Ad oggi, pertanto, è l’ANAC che, secondo le linee di indirizzo adottate dal *Comitato interministeriale* istituito con DPCM 16 gennaio 2013:

- a) coordina l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale;
- b) promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- c) predispose il Piano nazionale anticorruzione, anche al fine di assicurare l'attuazione coordinata delle misure di cui alla lettera a);
- d) definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- e) definisce criteri per assicurare la rotazione dei dirigenti nei settori

particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi in capo ai dirigenti pubblici, anche esterni.

#### **4. I soggetti obbligati**

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. "Freedom of Information Act" (o più brevemente "Foia").

Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione.

Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre categorie di soggetti obbligati:

1. le pubbliche amministrazioni (articolo 2-bis comma 1);
2. altri soggetti, tra i quali enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 2);
3. altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).

La disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza si applica integralmente alle pubbliche amministrazioni, come notoriamente definite dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 165/2001, comprese "le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione".

Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di approvare i piani

triennali di prevenzione della corruzione, provvedendo annualmente all'aggiornamento dei medesimi, per i quali il PNA costituisce atto di indirizzo.

Il comma 2 dell'articolo 2-bis del decreto legislativo 33/2013 ha esteso l'applicazione della disciplina sulla "trasparenza" anche a:

1. enti pubblici economici;
2. ordini professionali;
3. società in controllo pubblico, escluse le società quotate in borsa;
4. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

L'articolo 41 del decreto legislativo 97/2016 ha previsto che, per quanto concerne le misure di prevenzione della corruzione, detti soggetti debbano adottare misure integrative di quelle già attivate ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Tali soggetti devono integrare il loro modello di organizzazione e gestione con misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità. Le misure sono formulate attraverso un "documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC".

Se invece tali misure sono elaborate nello stesso documento attuativo del decreto legislativo 231/2001, devono essere "collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti" (PNA 2016, pagina 13).

Infine, qualora non si applichi il decreto legislativo 231/2001, ovvero i soggetti sopra elencati non ritengano di implementare tale modello organizzativo gestionale, il PNA 2016 impone loro di approvare il piano

triennale anticorruzione al pari delle pubbliche amministrazioni.

## **5. Il responsabile della prevenzione della corruzione**

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.

Nel Comune di Magnano in Riviera detta figura è stata individuata nel Segretario Comunale con apposito provvedimento del Sindaco.

La figura del responsabile anticorruzione è stata l'oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

La rinnovata disciplina:

1) ha riunito in un solo soggetto, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT);

2) ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

Inoltre, l'articolo 6 comma 5 del DM 25 settembre 2015, di "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", secondo una condivisibile logica di continuità fra i presidi di anticorruzione e antiriciclaggio, prevede che nelle pubbliche amministrazioni il soggetto designato come "gestore" delle segnalazioni di operazioni sospette possa coincidere con il responsabile anticorruzione.

Il nuovo comma 7, dell'articolo 1, della legge 190/2012 prevede che l'organo di indirizzo individui, "di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio", il responsabile anticorruzione e della trasparenza.

Per gli enti locali è rimasta la previsione che la scelta ricada, "di norma", sul segretario. Tuttavia, considerata la trasformazione prevista dalla legge 124/2015 della figura del segretario comunale, il decreto legislativo

97/2016 contempla la possibilità di affidare l'incarico anche al "dirigente apicale".

"Il titolare del potere di nomina del responsabile della prevenzione della corruzione va individuato nel sindaco quale organo di indirizzo politico amministrativo, salvo che il singolo comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, attribuisca detta funzione alla giunta o al consiglio" (ANAC, FAQ anticorruzione, n. 3.4).

Il PNA 2016 evidenzia l'esigenza che il responsabile abbia "adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione", e che sia:

1. dotato della necessaria "autonomia valutativa";
2. in una posizione del tutto "priva di profili di conflitto di interessi" anche potenziali;
3. di norma, scelto tra i "dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione attiva".

Pertanto, deve essere evitato, per quanto possibile, che il responsabile sia nominato tra i dirigenti assegnati ad uffici dei settori più esposti al rischio corruttivo, "come l'ufficio contratti o quello preposto alla gestione del patrimonio".

Il decreto legislativo 97/2016:

1. ha attribuito al responsabile il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
2. ha stabilito il dovere del responsabile di denunciare all'organo di indirizzo e all'OIV "le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza".

In considerazione di tali compiti, secondo l'ANAC risulta indispensabile che tra le misure organizzative, da adottarsi a cura degli organi di indirizzo, vi siano anche quelle dirette ad assicurare che il responsabile possa svolgere "il suo delicato compito in modo imparziale, al riparo da possibili ritorsioni".

La necessità di rafforzare il ruolo del responsabile discende anche dalle ulteriori e rilevanti competenze in materia di “accesso civico” attribuite sempre al responsabile anticorruzione dal decreto FOIA. Riguardo all’“accesso civico”, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle domande di accesso civico;
2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013).

A garanzia dello svolgimento, autonomo e indipendente, delle funzioni del responsabile occorre considerare anche la durata dell’incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione. Il responsabile in genere sarà un dirigente che già svolge altri incarichi all’interno dell’amministrazione. La durata dell’incarico di responsabile anticorruzione, in questi casi, sarà correlata alla durata del sottostante incarico dirigenziale.

Nelle ipotesi di riorganizzazione o di modifica del precedente incarico, quello di responsabile anticorruzione è opportuno che prosegua fino al termine della naturale scadenza.

Il decreto delegato 97/2016, sempre per rafforzare le garanzie del responsabile, ha esteso i doveri di segnalazione all’ANAC di tutte le “eventuali misure discriminatorie” poste in essere nei confronti del responsabile anticorruzione e comunque collegate, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, mentre in precedenza, era prevista la segnalazione della sola “revoca”.

In tal caso l’ANAC può richiedere informazioni all’organo di indirizzo e intervenire con i poteri di cui al comma 3 dell’articolo 15 del decreto legislativo 39/2013. Il comma 9, lettera c) dell’articolo 1 della legge 190/2012, impone, attraverso il PTPC, la previsione di obblighi di informazione nei confronti del responsabile anticorruzione che vigila sul

funzionamento e sull’osservanza del Piano.

Gli obblighi informativi ricadono su tutti i soggetti coinvolti, già nella fase di elaborazione del PTPC e, poi, nelle fasi di verifica e attuazione delle misure adottate. Pertanto, secondo l’ANAC, l’atto di nomina del responsabile dovrebbe essere accompagnato da un comunicato con il quale si “invitano tutti i dirigenti e il personale a dare allo stesso [responsabile] la necessaria collaborazione”.

È imprescindibile, dunque, un forte coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione.

Il PNA 2016 sottolinea che l’articolo 8 del DPR 62/2013 impone un “dovere di collaborazione” dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente.

Il PNA 2016 prevede che per la fase di elaborazione del PTPC e dei relativi aggiornamenti, lo stesso PTPC deve recare “regole procedurali fondate sulla responsabilizzazione degli uffici alla partecipazione attiva”, sotto il coordinamento del responsabile. In ogni caso, il PTPC potrebbe rinviare la definizione di tali regole a specifici atti organizzativi interni.

Dalle modifiche apportate dal decreto legislativo 97/2016 emerge chiaramente che il responsabile deve avere la possibilità di incidere effettivamente all’interno dell’amministrazione e che alle sue responsabilità si affiancano quelle dei soggetti che, in base al PTPC, sono responsabili dell’attuazione delle misure di prevenzione.

Dal decreto 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del responsabile anticorruzione e quelle dell’OIV, al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione.

A tal fine, la norma prevede:

1. la facoltà all’OIV di richiedere al responsabile anticorruzione informazioni e documenti per lo svolgimento dell’attività di controllo di sua competenza;

2. che il responsabile trasmetta anche all'OIV la sua relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta.

Le modifiche normative, apportate dal legislatore del FOIA, hanno precisato che nel caso di ripetute violazioni del PTPC sussista la responsabilità dirigenziale e per omesso controllo, sul piano disciplinare, se il responsabile anticorruzione non è in grado di provare “di aver comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità” e di aver vigilato sull'osservanza del PTPC. I dirigenti rispondono della mancata attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, se il responsabile dimostra di avere effettuato le dovute comunicazioni agli uffici e di avere vigilato sull'osservanza del piano anticorruzione. Immutata, la responsabilità di tipo dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, in caso di commissione di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, all'interno dell'amministrazione (articolo 1, comma 12, della legge 190/2012).

Anche in questa ipotesi, il responsabile deve dimostrare di avere proposto un PTPC con misure adeguate e di averne vigilato funzionamento e osservanza.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione svolge i compiti, le funzioni e riveste i “ruoli” seguenti:

1. elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
2. verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
3. comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
4. propone le necessarie modifiche del PTPC, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione,

ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);

5. definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);

6. individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);

7. d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: “(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale”;

8. riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);

9. entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;

10. trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);

11. segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

12. indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di

trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

13. segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti “per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni” (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);

14. quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);

15. quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).

16. quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);

17. al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPC (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);

18. può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);

19. può essere designato quale “gestore” delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

Nell'ambito dell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione 2018 approvato dall'ANAC con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018, particolare attenzione viene dedicata ai requisiti soggettivi che deve

possedere il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ribadendo come la nomina dovesse ricadere su persone che avessero sempre mantenuto una condotta integerrima, escludendo coloro che fossero stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

Nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, approvato con Deliberazione dell'ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 il ruolo e le funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza RPCT sono state riordinate e riassunte nell'apposito allegato n. 3 avente ad oggetto “Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza”.

## **6. Il Piano nazionale anticorruzione (PNA)**

Tra i compiti che la legge 190/2012 assegna all'Autorità nazionale anticorruzione, è precipua l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sulla scorta delle linee di indirizzo formulate dal Comitato Interministeriale, istituito con DPCM 16 gennaio 2013, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha licenziato lo schema di PNA.

Il Piano nazionale anticorruzione è stato approvato in via definitiva da CIVIT, quale Autorità nazionale anticorruzione, l'11 settembre 2013 con la deliberazione numero 72 e successivamente aggiornato dall'ANAC annualmente.

L'ultimo Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC è il PNA 2019 approvato con Deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019 a cui si rimanda per brevità espositiva del presente PTPCT del Comune.

## **7. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione**

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC).

Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone all'approvazione dell'organo di indirizzo politico il PTPC ogni anno, entro il 31 gennaio.

Per l'anno 2021 il termine, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in corso è stato posticipato al 31/03/2021. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

Il PNA 2016 precisa che “gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione” quali la nomina del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e l'approvazione del piano.

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE 2022-2024

Per gli enti locali, la norma precisa che “il piano è approvato dalla giunta”

(articolo 41 comma 1 lettera g) del decreto legislativo 97/2016). Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal *Foia*) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli “obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione” che costituiscono “contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del PTPC”. Il decreto legislativo 97/2016 ha attribuito al PTPC “un valore programmatico ancora più incisivo”. Il PTPC, infatti, deve necessariamente elencare gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Conseguentemente, l'elaborazione del piano non può prescindere dal diretto coinvolgimento del vertice delle amministrazioni per ciò che concerne la determinazione delle finalità da perseguire. Decisione che è “elemento essenziale e indefettibile del piano stesso e dei documenti di programmazione strategico gestionale”. Pertanto, L'ANAC, approvando la deliberazione n. 831/2016, raccomanda proprio agli organi di indirizzo di prestare “particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione”.

Tra gli obiettivi strategici, degno di menzione è certamente “la promozione di maggiori livelli di trasparenza” da tradursi nella definizione di “obiettivi organizzativi e individuali” (articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 33/2013).

Come già precisato, la legge anticorruzione, modificata dal decreto legislativo 97/2016, dispone che l'organo di indirizzo definisca “gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico gestionale e del piano triennale per la prevenzione della corruzione”.

Pertanto, secondo l'ANAC (PNA 2016 pag. 44), gli obiettivi del PTPC devono essere necessariamente coordinati con quelli fissati da altri documenti di programmazione dei comuni quali:

1. il piano della performance;
2. il documento unico di programmazione (DUP).

In particolare, riguardo al DUP, il PNA 2016 “propone” che tra gli obiettivi strategico operativi di tale strumento “vengano inseriti quelli relativi alle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC al fine di migliorare la coerenza programmatica e l'efficacia operativa degli strumenti”.

L'Autorità, come prima indicazione operativa in sede di PNA 2016, propone “di inserire nel DUP quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance”.

Con deliberazione giunta n. 3 del 31 gennaio 2019, il Comune di Magnano in Riviera ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2019/2021, Piano successivamente confermato per il triennio 2020/2022 con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 20 febbraio 2020.

Il Presente Piano 2021/2023 parte quindi dall'ultimo approvato sopra menzionato e ne costituisce un aggiornamento ed implementazione secondo quelli che sono gli indirizzi del PNA 2019. La predisposizione di un nuovo documento e non la riconferma del precedente da ultimo adottato si rende opportuna in conseguenza del mutato quadro istituzionale esterno di riferimento che ha visto in data 31/12/2020 il venir meno dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre, nel cui ambito territoriale era ricompreso il Comune di Magnano in Riviera, e a decorrere dal 01/01/2021 l'avvio della Comunità di montagna del Natisone e Torre di cui il Comune di Magnano in Riviera fa parte.

## **8. Processo di adozione del PTPC**

Negli enti locali, “il piano è approvato dalla giunta” (articolo 41 comma

I lettera g) del decreto legislativo 97/2016).

L'Autorità sostiene che sia necessario assicurare “la più larga condivisione delle misure” anticorruzione con gli organi di indirizzo politico.

Il Presente Piano, predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione viene preventivamente predisposto quale proposta e condiviso con l'organo politico di indirizzo (Giunta Comunale).

Il Processo di predisposizione del Piano avviene mediante una procedura il più ampia e partecipativa possibile. Nel caso di specie previamente alla sua predisposizione il RPCT ha inviato una apposita comunicazione invitando alla partecipazione mediante suggerimenti, proposte ed osservazioni a:

- all'Organismo Indipendente di Valutazione;
- A tutti i Responsabili dei Servizi;
- Ai componenti politici degli Organi di Indirizzo.

Sempre in termini della più ampia partecipazione il RPCT ha anche pubblicato sul portale internet dell'Amministrazione un apposito avviso pubblico rivolto a tutti i portatori di interesse unitamente ad un modulo da compilare con i suggerimenti e le osservazioni ritenute opportune.

## **9. Gestione del rischio**

La gestione del rischio nell'ambito del PTPC contiene:

- l'indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio";
- la metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio;
- schede di programmazione delle misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il PNA.

## 10. Formazione in tema di anticorruzione

Il PTPC deve contenere in materia di formazione del personale sulla anticorruzione:

- indicazione del collegamento tra formazione in tema di anticorruzione e programma annuale della formazione;
- individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione;
- indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

## 11. Codici di comportamento

Secondo il PNA, il PTPC reca le informazioni in merito a:

- adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici: al riguardo il Comune ha adottato il proprio Codice di Comportamento con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 28 gennaio 2014;
- indicazione dei meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento: risulta da predisporre l'attivazione di un apposito meccanismo anonimo di segnalazione degli illeciti (whisterblower) indicando lo stesso sul portale di amministrazione trasparente del proprio sito internet;
- indicazione dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento: al riguardo l'organo competente è il Segretario Comunale eventualmente avvalendosi dell'OIV.

## 12. Altre iniziative

Infine, secondo il PNA, le amministrazioni possono evidenziare nel

PTPC ulteriori informazioni in merito a:

- indicazione dei criteri di rotazione del personale;
- indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione;
- elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti;
- elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento;
- definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto;
- elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici;
- adozione di misure per la tutela del *whistleblower*;
- predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti.
- realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale;
- indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa.

## 13. Collegamento piano performance

La legge anticorruzione prevede che l'organo di indirizzo di ciascuna

Pubblica Amministrazione definisca gli obiettivi strategici, in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale contenuto imprescindibile sia dei documenti di pianificazione strategica e programmazione gestionale che del *Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza* (di seguito P.T.P.C.T.).

l'ANAC, con il *Piano Nazionale Anticorruzione* (PNA 2019), richiede che l'organo di indirizzo assuma un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, indicando gli obiettivi strategici su cui intervenire e, successivamente, approvando il P.T.P.C.T. Sempre la Legge 190 (l'art. 1 co. 8 bis, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016(2)) sottolinea la necessità che l'*Organismo indipendente di valutazione* (OIV) verifichi la coerenza tra gli obiettivi previsti nel P.T.P.C.T. e quelli indicati nel *Piano della performance* (P.P.), valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori.

Le azioni e le misure di prevenzione della corruzione devono essere traslate, per quanto possibile, in obiettivi organizzativi. Solo in tal modo, si può creare un effettivo collegamento al *Piano della performance*, con una conseguente correlazione diretta degli obiettivi strategici relativi all'anticorruzione e trasparenza con gli obiettivi di *performance* organizzativa e individuale.

Per orientare l'organizzazione pubblica verso un miglioramento della *performance*, dal punto di vista della cultura organizzativa, della legalità e dell'*accountability*, bisogna attivare delle iniziative specifiche volte al potenziamento degli interventi di gestione del rischio corruttivo e di incremento della trasparenza verso la collettività.

- *Gli obiettivi di performance organizzativa rappresentano i “traguardi” che la struttura/ufficio deve raggiungere nel suo complesso e al perseguimento dei quali tutti (dirigenti e personale) sono chiamati a contribuire;*
- *Gli obiettivi individuali, invece, sono obiettivi assegnati specificamente al dirigente o al dipendente, il quale è l'unico soggetto chiamato a risponderne: essi possono essere collegati*

*agli obiettivi della struttura (andando, ad esempio, ad enucleare il contributo specifico richiesto al singolo), ma possono anche fare riferimento ad attività di esclusiva responsabilità del dirigente/dipendente e non collegate a quelle della struttura (es. incarichi ad personam)”.*

per quanto riguarda la *performance* organizzativa (vedasi art.8 del D.Lgs 150/2009), le amministrazioni devono inserire nei piani delle *performance* obiettivi, soggetti a valutazione, correlati all'attuazione dei piani e delle misure di prevenzione della corruzione, misurando l'effettivo grado di attuazione degli stessi, nel rispetto delle fasi e delle tempistiche prefissate; prevedere obiettivi correlati all'incremento delle relazioni (dal punto vista quantitativo e qualitativo) con gli *stakeholders* di riferimento (cittadini, utenti e i destinatari dei servizi), anche mediante lo sviluppo di forme di partecipazione.

Si ritiene quindi di considerare obiettivo strategico intersettoriale dell'Amministrazione il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza e dell'integrità di cui al D.Lgs 33/2013 come da tabella che segue che indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione:

OBIETTIVO	INDICATORE	SI	NO
Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione	1)Il presente ente locale ha attuato forme di consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C.T		
Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione	1)Il presente ente locale ha introdotto misure di protezione del whistleblower nel P.T.P.C.T		

	<p>2) Il presente ente locale ha introdotto misure specifiche di protezione del whistleblower nel P.T.P.C.T con strumenti informatici</p> <p>3) Il presente ente locale ha attivato canali di ascolto stabili di cittadini e utenti</p>		
Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	<p>1) Il presente ente locale ha adottato il Codice di comportamento integrativo</p> <p>2) Il presente ente locale ha formato in materia anticorruzione i propri dipendenti</p> <p>3) Il responsabile della prevenzione del presente ente locale ha ricevuto apposita formazione in materia di anticorruzione</p>		

<ul style="list-style-type: none"> <li>Ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispettare la tempistica indicata nei procedimenti a rischio nel PTPC</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica a campione del rispetto della tempistica dei procedimenti di pertinenza dei diversi settori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80%</li> </ul>	semestrale
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rispetto dell'ordine di arrivo dell'evasione delle pratiche della medesima tipologia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica a campione della corretta sequenzialità nella gestione delle pratiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>80%</li> </ul>	semestrale
<ul style="list-style-type: none"> <li>Creare un contesto sfavorevole alla corruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attivazione di un canale di ascolto e di comunicazione con cittadini e utenti, oltre che con i propri collaboratori mediante la predisposizione di modulistica per le segnalazioni da pubblicare sul sito istituzionale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica dell'evasione delle richieste di pubblicazione pervenute attraverso l'istituto dell'accesso civico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>50%</li> </ul>	annuale
<ul style="list-style-type: none"> <li>Altre iniziative adottate dall'ente per scoraggiare iniziative di corruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Società partecipate - predisposizione del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e sua attuazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controlli a campione sulle società partecipate anche in merito all'adozione del piano anticorruzione da parte delle stesse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>10%</li> </ul>	annuale

Si ritiene quindi di considerare obiettivo di performance individuale il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza e dell'integrità di cui al D.Lgs 33/2013 come da tabella che segue che indica le misure di prevenzioni idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione:

<ul style="list-style-type: none"> <li>Obiettivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piano della performance-indicatore</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistema dei controlli interni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valore atteso</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verifica</li> </ul>
---	--	---	---	--

#### 14. La trasparenza

Lo strumento principale per contrastare il fenomeno della corruzione è la trasparenza dell'attività amministrativa, elevata dal comma 15 dell'articolo 1 della legge 190/2012 a "livello essenziale delle prestazioni

concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”.

Il Governo ha adempiuto attraverso il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato in GURI 5 aprile 2013 numero 80).

Secondo l’articolo 1 del decreto legislativo 33/2013, la “trasparenza” è intesa come accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali d’uguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali.

Integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

La trasparenza dell’azione amministrativa è garantita attraverso la “pubblicazione” (art. 2 co. 2 decreto legislativo 33/2013).

Questa consiste nella pubblicazione nei siti istituzionali di documenti, informazioni, dati su organizzazione e attività delle PA. Alla pubblicazione corrisponde il diritto di chiunque di accedere alle informazioni direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

Documenti e informazioni devono essere pubblicati in formato di tipo aperto ai sensi dell’articolo 68 del CAD (decreto legislativo 82/2005).

Inoltre, è necessario garantire la qualità delle informazioni,

assicurandone: integrità, aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità e conformità ai documenti originali.

Il D. Lgs. 97/2016 ha modificato in parte la legge “anticorruzione” e, soprattutto, la quasi totalità degli articoli e degli istituti del “decreto trasparenza”.

Persino il titolo di questa norma è stato modificato in “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la “trasparenza della PA” (l’azione era dell’amministrazione), mentre il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del “cittadino” e del suo diritto di accesso civico (l’azione è del cittadino).

E’ la libertà di accesso civico dei cittadini l’oggetto del decreto ed il suo fine principale, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto “dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”, attraverso:

1. l’istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
2. la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza dell’azione amministrativa rimane la misura cardine dell’intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

L’articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal d.lgs. 97/2016 (*Foia*) prevede: “La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.”.

Secondo l'ANAC “la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione”.

Nel PNA 2016, l'Autorità ricorda che la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza sia parte irrinunciabile del PTPC.

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza sarà parte integrante del PTPC in una “apposita sezione”.

Questa dovrà contenere le soluzioni organizzative per assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati ed informazioni, nonché la designazione di responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

L'Autorità, inoltre, raccomanda alle amministrazioni di “rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti” (PNA 2016 pagina 24).

Il decreto 97/2016 persegue tra l'altro “l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni”. Sono misure di razionalizzazione quelle introdotte all'articolo 3 del decreto 33/2016:

1. la prima consente di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale (l'ANAC ha il compito di individuare i dati oggetto di pubblicazione riassuntiva);
2. la seconda consente all'Autorità, proprio attraverso il PNA, di modulare gli obblighi di pubblicazione in ragione della natura dei soggetti, della dimensione organizzativa e delle attività svolte “prevedendo, in particolare, modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti”, nonché per ordini e collegi professionali.

Il PNA 2016 si occupa dei “piccoli comuni” nella “parte speciale” (da

pagina 38) dedicata agli “approfondimenti”. In tali paragrafi del PNA, l'Autorità, invita le amministrazioni ad avvalersi delle “gestioni associate”: unioni e convenzioni.

A questi due modelli possiamo aggiungere i generici “accordi” normati dall'articolo 15 della legge 241/1990 visto l'esplicito riferimento inserito nel nuovo comma 6 dell'articolo 1 della legge 190/2012 dal decreto delegato 97/2016:

“I comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono aggregarsi per definire in comune, tramite accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/1990, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione”.

Con riferimento al territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il passaggio relativo alla predisposizione per il tramite di gestioni associate è evidentemente influenzato dalla riforma delle Autonomie Locali in atto per il tramite della L.R. 21/2019. In tale senso è da rilevare che a decorrere dal 01/01/2021, è stata avviata la Comunità di montagna del Natisone e Torre nel cui territorio il Comune rientra. Verrà rimessa, quindi, a successivi atti di concerto tra gli Enti aderenti alla Comunità la possibilità di avvio di attività in materia di prevenzione della Corruzione condivise.

#### **14.1 Il nuovo accesso civico**

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

Secondo l'articolo 5, all'obbligo di pubblicare in “amministrazione trasparenza” documenti, informazioni e dati corrisponde “il diritto di chiunque” di richiedere gli stessi documenti, informazioni e dati nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione.

La richiesta non doveva essere necessariamente motivata e chiunque poteva avanzarla.

L'amministrazione disponeva di trenta giorni per procedere alla pubblicazione del documento o del dato richiesto. Contestualmente alla

pubblicazione, lo trasmetteva al richiedente, oppure gli indicava il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente poteva ricorrere al titolare del potere sostitutivo (articolo 2, comma 9-bis, legge 241/1990). L'accesso civico ha consentito a chiunque, senza motivazione e senza spese, di "accedere" ai documenti, ai dati ed alle informazioni che la pubblica amministrazione aveva l'obbligo di pubblicare per previsione del decreto legislativo 33/2013.

Il decreto legislativo 97/2016 ha confermato l'istituto. Il comma 1 del rinnovato articolo 5 prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione".

Quindi, il comma 2, dello stesso articolo 5, potenzia enormemente l'istituto: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.

La norma, pertanto, conferma per ogni cittadino il libero accesso ai dati ed ai documenti elencati dal decreto legislativo 33/2013, ed oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento ("ulteriore") rispetto a quelli da pubblicare in "amministrazione trasparente". In sostanza, l'accesso civico potenziato investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni.

L'accesso civico potenziato incontra quale unico limite "la tutela di interessi giuridicamente rilevanti" secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis che esamineremo in seguito.

L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a

chiunque. La domanda di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, ma non richiede motivazione alcuna.

L'istanza può essere trasmessa anche per via telematica ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

1. all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
2. all'ufficio relazioni con il pubblico;
3. ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente".

Qualora la domanda abbia ad oggetto dati, informazioni o documenti da pubblicare obbligatoriamente, è indirizzata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Fatto salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione "per la riproduzione su supporti materiali", il rilascio di dati o documenti, in formato elettronico o cartaceo.

Come evidenziato questa forma di evoluzione dell'accesso costituisce il passaggio da un accesso adempitivo all'accesso proattivo estendendo quindi la trasparenza dell'azione amministrativa oltre gli obblighi di pubblicazione ed i limiti, connessi all'interesse concreto ed attuale all'accesso, della L. 241/1990. L'Amministrazione Comunale deve provvedere ad approvare il nuovo Regolamento in materia di accesso documentale, accesso civico semplice ed accesso civico generalizzato.

#### **14.2 La pubblicazione delle gare per la scelta del contraente per lavori, servizi e forniture**

Il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (pubblicato nella GURI 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) ha notevolmente incrementato i livelli di trasparenza delle procedure d'appalto.

L'articolo 22, rubricato "Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico", del decreto prevede che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori pubblichino, nel proprio profilo del committente, i progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse.

I contributi e i resoconti sono pubblicati, con pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori. Mentre l'articolo 29, recante "Principi in materia di trasparenza", dispone: "Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 112 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione".

Invariato il comma 32 dell'articolo 1 della legge 190/2012, per il quale

per ogni gara d'appalto le stazioni appaltanti sono tenute a pubblicare nei propri siti web:

- la struttura proponente;
- l'oggetto del bando;
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- l'aggiudicatario;
- l'importo di aggiudicazione;
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo proroghe del termine indicate dall'ANAC, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.

### **14.3 II PTTI dell'ente**

Il presente Piano comprende in apposita sezione la sezione riferita alla trasparenza.

### **15. Il titolare del potere sostitutivo**

Il costante rispetto dei termini di conclusione del procedimento amministrativo, in particolare quando avviato su "istanza di parte", è indice di buona amministrazione ed una variabile da monitorare per l'attuazione delle politiche di contrasto alla corruzione.

Il sistema di monitoraggio del rispetto dei suddetti termini è prioritaria misura anticorruzione prevista dal PNA.

L'Allegato 1 del PNA del 2013 riporta, tra le misure di carattere

trasversale, il monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali “attraverso il monitoraggio emergono eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi”.

Vigila sul rispetto dei termini procedurali il “titolare del potere sostitutivo”.

Come noto, “l'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia” (articolo 2 comma 9-bis della legge 241/1990, comma aggiunto dal DL 5/2012 convertito dalla legge 35/2012).

Decorso infruttuosamente il termine per la conclusione del procedimento, il privato cittadino, che con domanda ha attivato il procedimento stesso, ha facoltà di rivolgersi al titolare del potere sostitutivo affinché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

Il titolare del potere sostitutivo entro il 30 gennaio di ogni anno ha l'onere di comunicare all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Nel caso di omessa nomina del titolare dal potere sostitutivo tale potere si considera “attribuito al dirigente generale” o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al “funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione”. Negli enti locali, in caso di mancata nomina, il titolare dal potere sostitutivo è il segretario comunale.

Nel Comune svolge il ruolo di titolare del potere sostitutivo il Segretario Comunale.

## PARTE II

### I CONTENUTI DEL PIANO

#### 1. Analisi del contesto

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha decretato che la prima e

indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne (ANAC determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015).

Il PNA del 2013 conteneva un generico riferimento al contesto ai fini dell'analisi del rischio corruttivo, mentre attraverso questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPC contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

#### 1.1 Contesto esterno

L'analisi del consueto esterno appare estremamente rilevante al fine di inquadrare adeguatamente l'amministrazione del proprio ambiente di riferimento.

Per quel che rileva nel presente Piano è da segnalare come il contesto istituzionale degli Enti Locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia subisca da anni una situazione di incertezza determinata dal susseguirsi di riforme che non hanno, tutt'ora, concretizzato un stabile assetto. In particolare, con la L.R. 26/2014 era stato dato l'avvio a degli Enti intermedi costituiti da Unioni Territoriali Intercomunali, quali forme di aggregazione obbligatoria tra Comuni per l'esercizio associato di funzioni.

Il Comune di Magnano in Riviera risultava inserito all'intero della delimitazione territoriale dell'UTI del Torre alla quale non aveva aderito. La L.R. 26/2014 ha subito una rilevante serie di modifiche nel corso di pochi anni comportando una instabile situazione e, nel concreto, una rilevante difficoltà di attuazione della riforma con avvio in forma associata delle funzioni comunali. Con L.R. N. 21 del 29 novembre 2019, la Regione Friuli Venezia Giulia ha previsto il completo superamento delle Unioni Territoriali Intercomunali a favore di nuove forme di

aggregazione quali le Comunità. A decorrere dal 01/01/2021 è stata prevista quindi la totale eliminazione dell'Unione Territoriale Intercomunale del Torre a favore della nuova Comunità della montagna del Natisone e Torre comprendente 15 Comuni tra cui il Comune di Magnano in Riviera.

Il processo di costituzione di tale Comunità di montagna impegnerà fortemente il Comune di Magnano in Riviera del corso dell'anno 2022, quale anno di avvio di tale Ente.

L'analisi del contesto istituzionale esterno del Comune di Magnano in Riviera è quindi allo stato soggetta a prossimi cambiamenti anche in considerazione del fatto che le funzioni, con connessi tempi di avviso delle medesime, in sede di Comunità della montagna risultano ancora da definire. Peraltro in termini di definizione del contesto esterno risulta rilevante anche la definizione dei nuovi Enti di decentramento regionale coincidenti con le estinte Province.

Il contesto esterno appare quindi al momento non definibile in quanto soggetto a mutevoli cambiamenti che potrebbero essere presumibilmente assestati nel corso dell'anno 2022. Ne consegue che una compiuta descrizione del contesto esterno sarà effettuata in seguito in sede di aggiornamento al seguente Piano.

**AREA POLIZIA LOCALE**

**1.2 Contesto interno**

L'attuale struttura organizzativa del Comune prevede la suddivisione in quattro Aree:

Area Amministrativa, demografica, statistica e promozionale	
<b>Uffici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segreteria / Affari generali</li> <li>- Rappresentanza</li> <li>- Biblioteca</li> <li>- Commercio</li> <li>- Cultura e Sport</li> <li>- Servizi Demografici</li> <li>- Servizi cimiteriali</li> </ul>

**Responsabile TPO Bartolomeo Caruso**

Area Economico-Finanziaria e Tributi	
<b>Uffici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione/Bilancio</li> <li>- Economato / Personale</li> <li>- Tributi</li> <li>- Assistenza</li> <li>- Assistenza scolastica</li> </ul>

**Responsabile TPO dott.ssa Valentina Campiello**

Area Tecnica e Tecnico-manutentiva	
<b>Uffici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OO.PP. / Patrimonio</li> <li>- Servizio manutentivo</li> <li>- Urbanistica / Edilizia privata</li> <li>- Ufficio ambiente</li> </ul>

**Responsabile TPO Sindaco**

**Responsabile TPO Sindaco**

L'organigramma del Comune è quindi così rappresentabile sotto il profilo grafico:


ORGANIGRAMMA

**1.3 Mappatura dei processi**

La mappatura dei processi è un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'ente per fini diversi.

La mappatura assume carattere strumentale a fini dell'identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

Per quanto riguarda la mappatura dei processi l'attuale quadro di incertezza sull'evoluzione istituzionale delle Autonomie Locali del Friuli



Area Amministrativa, Demografica, Statistica e Promozionale	Area Economico-Finanziaria e Tributi	Area Tecnica e Tecnico-manutentiva	Area Vigilanza
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segreteria / Affari generali</li> <li>- Rappresentanza</li> <li>- Biblioteca</li> <li>- Commercio</li> <li>- Cultura e Sport</li> <li>- Servizi Demografici</li> <li>- Servizi cimiteriali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmazione/Bilancio</li> <li>- Economato / Personale</li> <li>- Tributi</li> <li>- Assistenza</li> <li>- Assistenza scolastica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OO.PP. / Patrimonio</li> <li>- Servizio manutentivo</li> <li>- Urbanistica / Edilizia privata</li> <li>- Ufficio ambiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Servizio vigilanza</li> </ul>

Venezia Giulia conseguente alla mancata attuazione della riforma della L.R. 26/2014 e al quadro normativo attuale conseguente alla approvazione della L.R. 21 del 2019, non consente una effettiva piena e puntuale mappatura delle attività dell'Ente.

La mappatura dei procedimenti svolti dal Comune è presente al seguente indirizzo del sito internet del Comune: <http://www.comune.magnanoinriviera.ud.it/c030052/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/108>.

In allegato al presente Piano, al fine della mappatura delle attività ritenute con maggiore rilevanza ed incidenza sotto il profilo dell'analisi dell'incidenza corruttiva, vengono fornite delle apposite tabelle che necessiteranno di un apposito approfondimento e rivalutazione in sede di aggiornamento del presente Piano.

## **2. Processo di adozione del PTPC**

### **2.1 Data e documento di approvazione del Piano da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativo**

Il presente documento costituisce il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2023-2025.

### **2.2 Attori interni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano, nonché canali e strumenti di partecipazione**

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha partecipato alla stesura del piano con la collaborazione dei Titolari di posizione organizzativa. Oltre ad uno scambio informale di informazioni, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha formalmente chiesto ai vari TPO di formulare eventuali rilievi/osservazioni/ suggerimenti in tempo utile per l'adozione entro i termini di legge.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha inoltre, per la predisposizione del presente Piano, avviato una previa consultazione anche dei componenti politici dell'amministrazione.

Da rilevare come il processo di partecipazione, conformemente alle indicazioni del PNA 2019, abbia coinvolto anche l'OIV del Comune. Entro i termini assegnati non sono pervenute osservazioni.

### **2.3 Individuazione degli attori esterni all'amministrazione che hanno partecipato alla predisposizione del Piano nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione**

Si è cercato di coinvolgere anche i soggetti esterni all'Amministrazione (cittadini, sindacati, associazioni di categoria, ecc.) mediante la pubblicazione di un avviso pubblico.

### **2.4 Indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano**

Il Piano sarà pubblicato sul sito istituzionale, link dalla homepage "amministrazione trasparente" nella sezione "Altri contenuti", "Corruzione" a tempo indeterminato sino a revoca o sostituzione con un

4 Piano aggiornato.

## **3. Approccio metodologico**

Nel quadro delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione, nel dar corso alla elaborazione del presente piano si è cercato di mantenere un contenuto quanto più possibile concreto e operativo. In considerazione del convincimento che l'efficacia

7

nell'attuazione del piano poggi su un attivo coinvolgimento dell'intera struttura (a partire dai vertici, ma non solo) e su una diffusa consapevolezza dei contenuti e dei criteri ispiratori della legge, si prevede di proseguire, nel corso del 2023, con più momenti formativi alcuni dei quali tenuti direttamente dal Segretario comunale (sia sulla legge 190/2012 che sui Decreti Legislativi 33/2013 e 39/2013) con lo scopo di predisporre un ambiente idoneo per affrontare positivamente le attività da porre in essere.

### 3.1 Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle macro **AREE** seguenti:

**AREA A** - acquisizione e progressione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera).

**AREA B** - affidamento di lavori servizi e forniture (procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi, forniture).

**AREA C** - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

**AREA D** - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati).

Oggetto del presente piano è pertanto l'analisi de i processi relativi alle citate aree nel contesto dell'Ente.

Con il presente Piano si conferma comunque quanto rilevato con i precedenti Piani e pertanto per ulteriori approfondimenti metodologici si richiamano i Piani di Prevenzione della Corruzione precedenti.

### 3.2 Rischi

Per tutte le Aree di organizzazione dell'Amministrazione sono individuati i seguenti rischi generali e le relative contromisure:

#### REGISTRO RISCHI

- <sup>1</sup> Negligenza od omissione nella verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti
- <sup>2</sup> Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed

imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari

- <sup>3</sup> Motivazione generica e tautologica in ordine alla sussistenza dei presupposti di legge per l'adozione di scelte discrezionali
- <sup>4</sup> Uso distorto e manipolato della discrezionalità, anche con riferimento a scelta di tipologie procedimenti al fine di condizionare o favorire determinati risultati
- <sup>5</sup> Irregolare composizione di commissioni di gara, concorso ecc.
- <sup>6</sup> Previsione di requisiti personalizzati allo scopo di favorire candidati o soggetti particolari
- <sup>7</sup> Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione - cessione indebita ai privati - violazione del segreto d'ufficio - mancato rispetto riservatezza - privacy dei dati e delle informazioni
- <sup>8</sup> Omissione dei controlli di merito a campione
- <sup>9</sup> Abuso dei procedimenti di proroga - rinnovo - revoca - variante

## REGISTRO RISCHI

- 10 quantificazione errata degli oneri economici o prestazioni a carico dei privati
- 11 quantificazione errata delle somme dovute dall'amministrazione
- 12 alterazione e manipolazione di dati, informazioni e documenti
- 13 mancata ed ingiustificata applicazione di sanzioni o penalità –
- 14 omissione od alterazione dei controlli mancata segnalazione accordi collusivi
- 15 inosservanza delle norme degli strumenti urbanistici e dei regolamenti
- 16 errata individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento
- 17 richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente
- 18 mancato rispetto dell'iter in materia di subappalto
- 19 alterazione della concorrenza; artificioso frazionamento delle basi di gara; violazione del criterio di rotazione
- 20 immotivato rispetto della pianificazione cronologica per lavori, servizi e forniture
- 21 attribuzione di maggior compenso o attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione

## REGISTRO RISCHI

- 22 provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa: uso distorto o discrezionale delle modifiche degli atti pianificatori al fine di favorire in modo non corretto soggetti interessati
- 23 accertamento e definizione del debito tributario
- 24 mancato controllo sulla definizione e riscossione delle entrate patrimoniali

### 3.3 Contromisure

#### REGISTRO DELLE CONTROMISURE

- 1 Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza
- 2 Introduzione di schemi di rotazione del personale addetto alle aree soggette a maggior rischio di corruzione
- 3 applicazione del codice di comportamento dell'Ente e misure di diffusione ed implementazione
- 4 adozione di misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconvertibilità ed incompatibilità degli incarichi
- 5 adozione di attività formative per il personale con attenzione prioritaria per coloro che operano nelle aree di maggiore rischio
- 6 sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti

REGISTRO DELLE CONTROMISURE

REGISTRO DELLE CONTROMISURE

7	Adeguamento norme regolamentari con introduzione di misure a tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	17	misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
8	controllo di regolarità e monitoraggio sul rispetto dei regolamenti e delle procedure	18	predisposizione di atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione
9	rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'ente	19	monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico
10	pubblicazione di tutte le determinazioni dei TPO, trasmissione delle stesse agli organi di controllo interno (organo di revisione, OIV, Segretario Comunale e Giunta)	20	adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi e forniture
11	rivisitazione dei regolamenti dell'ente al fine di introdurre nuovi dettami in linea con i principi dettati dal piano	21	predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico dei privati
12	predisposizione di linee guida operative e/o protocolli comportamentali e adozione di procedure standardizzate	22	determinazione in via generale dei criteri da attuare per procedere ad una corretta modalità di revisione degli strumenti urbanistici
13	attuazione del PTPC e di quanto esplicitato nel Piano della Performance o negli analoghi strumenti di programmazione dell'Ente	23	ampliamento dei livelli di pubblicità e trasparenza attraverso strumenti di partecipazione preventiva
14	dichiarazione di inesistenza delle cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e a commissioni di concorso pubblico	24	controllo di regolarità sulla legittimità successivo parametro alla corretta definizione dell'oggetto di affidamento nel rispetto delle leggi, normative e regolamenti vigenti
15	adozione di misure di adeguata pubblicizzazione della possibilità di accesso alle opportunità pubbliche ed ai relativi criteri di scelta	25	divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazioni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D. Lgs. 50/2016 se non adeguatamente motivati
16	adozione di forme aggiuntive di pubblicazione delle principali informazioni in materia di appalti di lavori, servizi e forniture		

## REGISTRO DELLE CONTROMISURE

- 26 in sede di predisposizione degli atti di gara / affidamento, articolazione dettagliata e oggettiva e ponderazione preventiva di parametri ed eventuali sub-parametri delle componenti dell'offerta
- 27 per appalti / affidamenti applicazione del sistema AVCPass
- 28 inserimento della tempistica di realizzazione per lavori / servizi /forniture negli atti di programmazione dell'Ente
- 29 Predisposizione report annuo di contribuenti inadempienti al fine di procedere alla definizione del debito tributario e all'accertamento

### **3.3.1 Formazione in tema di anticorruzione e piano annuale della formazione**

Ove possibile la formazione è strutturata su due livelli:

- livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

La determinazione dei livelli e contenuti della formazione viene demandata al RPCT.

#### **3.3.1.1 Individuazione dei soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i responsabili di settore, i collaboratori cui far formazione dedicata sul tema.

#### **3.3.1.2 Individuazione dei soggetti che erogano la formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di individuare, di concerto con i responsabili di settore, i soggetti incaricati della formazione.

#### **3.3.1.3 Indicazione dei contenuti della formazione in tema di anticorruzione**

Si demanda al Responsabile per la prevenzione della corruzione il compito di definire i contenuti della formazione dando preminente rilievo alla formazione in materia di accesso e trasparenza.

#### **3.3.1.4 Indicazione di canali e strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione**

I consueti canali di formazione frontale ai quali si può aggiungere formazione online in remoto.

#### **3.3.1.5 Quantificazione di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione**

Saranno quantificate nel corso dell'anno da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione in relazione alle necessità formative ed ai carichi di lavoro.

### **3.3.2 Codice di comportamento - Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici**

L'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, ha previsto che il Governo definisse un "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" per assicurare:

- la qualità dei servizi;
- la prevenzione dei fenomeni di corruzione;
- il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il suddetto Codice di comportamento. Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "*con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione*".

Con apposita deliberazione di Giunta Comunale è stato approvato il Codice di Comportamento per i dipendenti del Comune.

E' intenzione dell'Ente mantenere aggiornati gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza del Codice di comportamento anche per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organi, per il personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, nonché prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice.

La misura è adeguata e si ritiene di mantenerla per il triennio di riferimento del presente Piano, sia negli atti pubblici amministrativi che nelle scritture private.

### **3.3.2.1 Meccanismi di denuncia delle violazioni del codice di comportamento**

Al fine dei meccanismi di denuncia e sanzionatori il Comune ha attivato una apposita convenzione con la Regione Friuli Venezia Giulia al fine

della gestione delle sanzioni disciplinari.

### **3.3.2.2 Ufficio competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento**

Procede al riguardo il Segretario Comunale.

### **3.3.3 Indicazione dei criteri di rotazione del personale**

L'ente intende adeguare il proprio ordinamento alle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, lett. I-quater), del decreto legislativo 165/2001, in modo da assicurare la prevenzione della corruzione mediante la tutela anticipata.

La dotazione organica dell'ente è limitata e non consente, di fatto, per l'assenza della fungibilità delle competenze, l'applicazione concreta del criterio della rotazione. Non esistono figure professionali, come detto, perfettamente fungibili all'interno dell'ente.

Si riconferma anche per il triennio 2023-2025 l'impossibilità pratica di attuazione del principio di rotazione. Ad oggi non sono ancora prevedibili con precisione le conseguenze che la riforma degli enti locali del Friuli Venezia Giulia, approvata con legge regionale 21/2019, produrrà sugli assetti organizzativo del Comune e, quindi, in termini anche di rotazione del personale.

### **3.3.4 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione**

In tutti contratti futuri dell'ente si intende escludere il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria*).

### **3.3.5 Elaborazione della proposta di decreto per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti**

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

### **3.3.6 Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità**

Nella dotazione organica dell'Ente non vi sono figure dirigenziali. Per quanto riguarda i Titolari di Posizione Organizzativa, tutti inquadrati nella categoria D del CCRL 01.08.2002 per il personale non dirigente degli enti locali del Comparto Unico, il Comune applica puntualmente le disposizioni del decreto legislativo 39/2013 ed in particolare l'articolo 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità* (sul sito sono pubblicate le relative auto-dichiarazioni)

### **3.3.7 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto**

La legge 190/2012 ha integrato l'articolo 53, del decreto legislativo 165/2001, con un nuovo comma (16-ter) per contenere il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente pubblico successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rischio valutato dalla norma è che durante il periodo di servizio il dipendente possa artatamente preconstituersi delle situazioni lavorative vantaggiose, sfruttare a proprio fine la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione, per poi ottenere contratti di lavoro/collaborazione presso imprese o privati con cui entra in contatto.

La norma limita la libertà negoziale del dipendente per un determinato periodo successivo alla cessazione del rapporto per eliminare la "convenienza" di accordi fraudolenti.

La disposizione stabilisce che *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I*

*contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."*

Pertanto, ogni contraente e appaltatore dell'ente, ai sensi del DPR 445/2000, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra.

### **3.3.8 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici**

Con la nuova normativa sono state introdotte anche delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, con le quali la tutela è anticipata al momento della formazione degli organi che sono deputati a prendere decisioni e ad esercitare il potere nelle amministrazioni.

Tra queste, il nuovo articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone delle condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede: *"1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:*

*non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi; non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;*

*non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”.*

Pertanto, ogni commissario e/o responsabile all'atto della designazione sarà tenuto a rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra. L'Ente verifica a campione la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

### **3.3.9 Astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi**

La previsione del nuovo art. 6-bis della L. 241 del 1990 in termini generici ed ampi statuisce che: *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziali.”*

E' competenza pertanto del singolo responsabile titolare di posizione organizzativa oltre che del Segretario Comunale monitorale, anche in sede di controlli interni, in ordine alla effettiva attuazione da parte del singolo dipendente dell'obbligo di astensione provvedendo, in caso di violazione, alla segnalazione per l'attivazione del relativo procedimento disciplinare.

### **3.3.10 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)**

Si riporta al riguardo l'art. 54 bis del D. Lgs. 165 del 2001 come recentemente sostituito:

«Art. 54-bis (Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti).

*- 1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione*

*(ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.*

*2. Ai fini del presente articolo, per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica.*

*3. L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza*

*dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.*

*4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.*

*5. L'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta apposite linee guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni. Le linee guida prevedono l'utilizzo di modalità anche informatiche e promuovono il ricorso a strumenti di crittografia per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e per il contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.*

*6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie da parte di una delle amministrazioni pubbliche o di uno degli enti di cui al comma 2, fermi restando gli altri profili di responsabilità, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro. Qualora venga accertata l'assenza di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l'adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l'ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L'ANAC determina l'entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell'amministrazione o dell'ente cui si riferisce la segnalazione.*

*7. È a carico dell'amministrazione pubblica o dell'ente di cui al comma 2 dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli.*

*8. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione e ' reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.*

*9. Le tutele di cui al presente articolo non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave»*

L'Amministrazione comunale intende dare piena e completa applicazione delle previsioni di cui sopra mediante:

1. apposita informativa ai dipendenti;
2. sezione informativa dedicata sul sito in seno alla sezione amministrazione trasparente / altri contenuti /corruzione;
3. indicazione privilegiata ai fini della riservatezza del canale per la segnalazione: <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

### **3.3.11 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti**

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo.

Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con determinazione 4/2012 si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di

legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che *"mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già doverosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara (cfr. Cons. St., sez. VI, 8 maggio 2012, n. 2657; Cons. St., 9 settembre 2011, n. 5066)"*.

Al momento la misura non ha trovato applicazione in quanto il contesto è tale da ritenere gli ordinari controlli svolti durante le procedure di appalto sufficienti.

### **3.3.12 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti - Coordinamento tra PTPC e Piano delle performance**

Attraverso il monitoraggio possono emergere eventuali omissioni o ritardi ingiustificati che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi. Ogni Titolare di Posizione Organizzativa sarà tenuto a predisporre una relazione al Responsabile per la prevenzione della Corruzione (secondo le scadenze che verranno definite nel Piano della Performance) sull'andamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, avendo cura di evidenziare le criticità riscontrate.

### **3.3.13 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere**

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'articolo 12 della legge 241/1990.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione *"amministrazione trasparente"*, oltre che all'albo online e nella sezione *"determinazioni/deliberazioni"*.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013, che ha imposto la sezione del sito *"amministrazione trasparente"*, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati sul sito istituzionale nell'albo online e quindi nella sezione *"determinazioni/deliberazioni"*. In virtù dell'art. 26 del D.Lgs. 33/2013, resta fermo l'obbligo per le amministrazioni di provvedere alla pubblicazione sia degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e vantaggi economici in favore di soggetti pubblici o privati, sia i medesimi atti di concessione di importo superiore ad Euro 1000. Tale pubblicazione è condizione peraltro di efficacia dei provvedimenti e quindi deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme oggetto del provvedimento.

L'Art. 43 del D. Lgs. 97 del 2016 ha abrogato l'art. 1 del DPR 7 aprile 2000 n. 118 che disponeva l'istituzione degli Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, obbligo da ritenersi assorbito dalle previsioni di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013.

Gli obblighi su evidenziati sono dettagliatamente esplicitati nel seguito del piano nella parte riferita alla programmazione delle attività di pubblicazione in materia di trasparenza.

### **3.3.14 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale**

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è

prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione *“amministrazione trasparente”*.

Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 33/2013 che ha imposto la sezione del sito *“amministrazione trasparente*, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

Pubblicità alle relative procedure concorsuali avviene, inoltre, mediante pubblicazione sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia oltre che sulla Gazzetta Ufficiale.

### **3.3.15 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC, con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa**

Il monitoraggio circa l'applicazione del presente PTPC è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

In coordinamento con il Piano della Performance verrà previsto il monitoraggio dei tempi procedurali a cura di ogni Titolare di Posizione Organizzativa.

Nei contratti (sia quelli in forma pubblica amministrativa che nelle scritture private) vengono inserite apposite clausole relative al rispetto dal Piano di prevenzione della Corruzione (escluso ricorso arbitrato, richiamo all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) e del Codice di Comportamento

L'amministrazione sta procedendo verso la completa digitalizzazione dei flussi documentali costituendo un tanto specifico obiettivo all'interno del sistema della Performance.

### **3.3.16 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile**

In conformità al PNA, l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della

cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTPC e alle connesse misure.

Nel corso della predisposizione dei precedenti Piani si è provveduto alla pubblicazione dei documenti nelle apposite sezioni di *“Amministrazione trasparente”*. Nella redazione del presente piano è stata avviata una procedura di consultazione pubblica onde favorire la partecipazione dei soggetti portatori di interessi, ivi compresi i cittadini.

Da rilevare come, comunque, l'attività di pubblicizzazione e sensibilizzazione esterna non abbia mai prodotto alcun intervento o partecipazione al riguardo.

## Analisi dei rischi e dei processi

Processo	Macro/Fasi del Processo	Tipologia del rischio per fase	Interventi realizzati per prevenire il rischio (controllo)	Probabilità	Impatto	Valutazione del rischio P x I	Interventi da realizzare indicatori/Tempi	
Convocazione Consiglio comunale	Predisposizione ordine del giorno e trasmissione materiale agli amministratori	Mancato rispetto dei termini indicati dalla normativa e dal Regolamento	Coinvolgimento di tutti gli uffici interessati alla consegna della documentazione nel rispetto dei tempi	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Prosecuzione attività secondo procedure attuali	
Approvazione verbali Consiglio comunale	Predisposizione documentazione necessaria all'approvazione dei verbali da parte del Consiglio Comunale	Mancata presentazione dei verbali al Consiglio Comunale per la successiva approvazione	Coinvolgimento di tutti gli uffici interessati alla consegna della documentazione nel rispetto dei tempi	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Prosecuzione attività secondo procedure attuali	
Convocazione Giunta comunale	Predisposizione ordine del giorno e relativa trasmissione ai componenti la Giunta Comunale	Nessun rischio	Coinvolgimento di tutti gli uffici interessati alla consegna della documentazione nel rispetto dei tempi	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Prosecuzione attività secondo procedure attuali	
Pubblicazioni sulla Sezione di Amministrazione trasparente	Raccolta documentazione	Mancato sollecito in caso di non presentazione	Sollecito agli amministratori e/o dipendenti	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Prosecuzione attività secondo procedure attuali	
		Mancata pubblicazione sul sito web da parte dell'Amministrazione		<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Prosecuzione attività secondo procedure attuali	
Pubblicazioni sull'Albo pretorio		Mancato rispetto dei tempi della pubblicazione	Coinvolgimento di tutti gli uffici (interni e/ o esterni all'amministrazione) alla consegna della documentazione per il rispetto dei tempi della pubblicazione	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Prosecuzione attività secondo procedure attuali	
Accesso agli atti e trasparenza	Ricezione istanza	Fornire informazioni non corrette	Standardizzazione della modulistica	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Verifica validità modulistica Effettuata/non effettuata	
	Istruttoria	Disomogeneità della valutazione	Formazione costante del personale	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Prosecuzione attività di controllo. Effettuata/non effettuata	
	Risposta	Violazione della privacy	Formazione costante del personale	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Valutazione dei singoli casi Effettuata/non effettuata	
Mancato rispetto dei termini del procedimento		Aggiornamento costante del registro degli accessi	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Prosecuzione attività di aggiornamento. Effettuata/ non effettuata		
Alienazione di beni immobili	Individuazione beni da alienare	Discrezionalità nell'individuazione	Condivisione tra più soggetti e valutazione della compagine politica	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>medio</b>	Effettuato/Prosecuzione attività	
	Valutazione	Nella definizione dei valori di vendita	Condivisione tra più soggetti	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Effettuato/Prosecuzione attività	
	Approvazione avviso d'asta	Nella redazione dell'avviso a danno della pubblica Amministrazione	Rispetto delle previsioni regolamentari	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Effettuato/Prosecuzione attività	
	Aggiudicazione	Rinvviare senza motivo l'invio della conferma di aggiudicazione con danno alla Pubblica Amministrazione	Rispetto dei tempi prestabiliti/Controllo del responsabile del Servizio	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Effettuato/Prosecuzione attività	
		Mancato rispetto delle condizioni di aggiudicazione	Applicazione condizioni avviso / Controllo del responsabile del Servizio	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Effettuato/Prosecuzione attività	
Stipula atto di vendita	Nella redazione dell'atto di compravendita /Ritardo nei tempi di incasso	Verifica dati da parte di più soggetti e supervisione del Segretario	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Effettuato/Prosecuzione attività		
Gestione affitti e locazioni	Istruttoria	Discrezionalità nella valutazione delle richieste	Applicazione regolamenti per la locazione e la concessione di beni.	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Effettuato/Prosecuzione attività	
		Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione	Verifica da parte di più soggetti	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Effettuato/Prosecuzione attività	
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto termini del procedimento	Rispetto scadenziario	<b>medio</b>	<b>medio</b>	<b>medio</b>	Monitoraggio scadenze termini/Effettuato/ Prosecuzione attività	
Verifiche e controlli	Danni alla proprietà pubblica, inadempimenti del conduttore	Verifiche e sopralluoghi	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Effettuato/Prosecuzione attività		
Inventariazione beni mobili ed immobili	Istruttoria	Errore nella catalogazione dei beni	Condivisione da parte di più soggetti	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Effettuato/Prosecuzione attività	
Gestione patrimonio immobiliare	Verifica manutenzioni	Danni alla proprietà pubblica; danni a terzi	Verifiche e sopralluoghi con tecnico	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Effettuato/Prosecuzione attività	
	Verifica dati consumi, contabilizzazione e riparto spese	Verifica dati consumi, contabilizzazione e riparto spese	Mancato rispetto regolamento di condominio e riparto millesimale	Verifica da parte di più soggetti	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Effettuato/Prosecuzione attività
		Errore contabile	Verifica da parte di più soggetti	<b>medio</b>	<b>medio</b>	<b>medio</b>	Effettuato/Prosecuzione attività	
	Richiesta rimborso agli inquilini	Danno erariale per mancata richiesta	Verifica scadenziario	<b>medio</b>	<b>medio</b>	<b>medio</b>	Monitoraggio scadenze/ Effettuato/Prosecuzione attività	
	Verifica pagamenti	Danno erariale	Controlli e solleciti in caso di morosità	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Effettuato/Prosecuzione attività	
Atti di compravendita	Istruttoria	Omissione controlli e verifiche in materia di potere contrattuale con la pubblica Amministrazione	Verifica da parte di più soggetti	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Effettuato/Prosecuzione attività	
	Redazione atto	Nella redazione dell'atto di compravendita	Verifica dati da parte di più soggetti e supervisione del Segretario	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Effettuato/Prosecuzione attività	
Concessioni sale e spazi espositivi	Istruttoria	Disomogeneità nell'attività di valutazione	Condivisione delle valutazioni	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Applicazione del regolamento ed apposita istruttoria amministrativa motivata	
		Omissione di verifiche, mancato controllo del possesso dei requisiti Dichiarati	Verifica del possesso dei requisiti da parte di più soggetti	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Applicazione del regolamento ed apposita istruttoria amministrativa motivata	
		Scarsa trasparenza	Pubblicazione atti di concessione	<b>medio</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	Applicazione del regolamento ed apposita istruttoria amministrativa motivata. Pubblicazione dei benefici economici	
		Discrezionalità nella valutazione della documentazione a corredo dell'istanza	Predisposizione di modulistica standard	<b>medio</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	Verifica della modulistica adottata	
	Adozione provvedimento	Mancato rispetto dei termini del procedimento	Applicazione Regolamenti e quelle specifiche in caso di apposito bando	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Applicazione del regolamento ed apposita istruttoria amministrativa	
		Mancato rispetto normative generali e di settore	Verifica della corretta applicazione delle tariffe con controlli a campione	<b>medio</b>	<b>basso</b>	<b>medio</b>	Applicazione delle tariffe adottate annualmente con apposita istruttoria effettuata dagli Uffici preposti	
	Controlli e verifiche successive	Mancate verifiche Successive	Verifica dell'utilizzo dello spazio in maniera conforme alla richiesta	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Verifica dell'utilizzo dello spazio in maniera conforme alla richiesta	
Comunicazione esterna	Stesura del testo	Non corretta impostazione dell'informazione	Intervento di più soggetti nella predisposizione del testo	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>medio</b>	Controllo sulla efficacia della comunicazione. Effettuata/non effettuata	
	Divulgazione dell'informazione	Invio della comunicazione solo ad alcuni destinatari	Utilizzo mailing list completa e costantemente aggiornata	<b>medio</b>	<b>medio</b>	<b>medio</b>	Aggiornamento mailing list. Effettuata/non effettuata	
Gestione sito web	Gestione redazione	Attività di aggiornamento occasionale non puntuale e immediata	monitoraggio costante delle pagine del sito	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Prosecuzione attività di monitoraggio. Effettuata/ non effettuata	
	Informazione ai cittadini	Fornire informazioni non chiare o distorte	Intervento di più soggetti nello svolgimento dell'attività	<b>medio</b>	<b>medio</b>	<b>medio</b>	Esame dei reclami pervenuti. Effettuata/non effettuata	

Affidamento Progettazioni esterne e/o Direzione Lavori con affidamento diretto	Scelta del contraente - Lettera d'invito e disciplinare di gara	Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dalla normativa per la pubblicazione del bando e per la presentazione delle offerte	Interventi di più soggetti	basso	medio	medio	prosecuzione attività
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla gara, per favorire una o più imprese concorrenti	Condivisione delle scelte	basso	medio	medio	prosecuzione attività
		Definizione, nell'ambito delle procedure di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di parametri e punteggi non equilibrati, per favorire una o più imprese concorrenti	definizione di procedura tipo	medio	alto	alto	prosecuzione attività
		Mancato rispetto delle modalità di pubblicizzazione del bando individuate dal Codice	definizione di procedura tipo	basso	basso	basso	prosecuzione attività
	Scelta del contraente - individuazione dei professionisti da invitare	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione dei professionisti da invitare alla gara	- Formazione di un Albo dei professionisti - Individuazione mediante indagine di mercato, con sorteggio qualora il numero delle adesioni sia superiore a un limite predeterminato	medio	alto	alto	prosecuzione attività
		Mancata rotazione dei professionisti da invitare alla procedura negoziata	Verifica puntuale e preliminare all'inizio della procedura - verifica del rispetto del principio di rotazione in sede di controlli interni	medio	medio	medio	prosecuzione attività
	Scelta del contraente - Costituzione commissione di aggiudicazione [art. 77 Codice]	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Acquisizione dichiarazione circa la non presenta di conflitto di interesse	basso	basso	basso	prosecuzione attività
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Verifica puntuale e preliminare all'inizio della procedura	basso	basso	basso	prosecuzione attività
	Scelta del contraente - Valutazione dell'offerta	Valutazione dell'offerta non conforme ai criteri e alle indicazioni della determinazione a contrarre	Verifica a campione da parte del Responsabile del Servizio	medio	medio	medio	prosecuzione attività
	Scelta del contraente - Sottoscrizione del contratto [art. 32.14 Codice]	Carenza dei controlli sui requisiti dichiarati	intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	prosecuzione attività
		Scelta della forma contrattuale non conforme alle previsioni del Codice	intervento di più soggetti nel procedimento - verifica in sede di controlli interni successivi di regolarità amministrativa	basso	basso	basso	prosecuzione attività
	Esecuzione del contratto	Immotivate sospensioni dell'esecuzione del contratto finalizzate a favorire o assecondare l'aggiudicatario	Verifiche a campione effettuate dal RUP	medio	medio	medio	prosecuzione attività
		Proroghe contrattuali non motivate, finalizzate a non applicare le sanzioni previste dal capitolato speciale di appalto	Verifiche a campione effettuate dal Dirigente	medio	alto	alto	prosecuzione attività
		Risoluzione delle controversie con modalità non conformi al Codice	condivisione delle valutazioni tra più soggetti	medio	medio	medio	prosecuzione attività
Gestione delle Riserve	Controdeduzioni del Direttore Lavori alla riserva	Adesione alle riserve presentate in modo arbitrario al fine di favorire l'impresa nel recupero del ribasso d'asta	monitoraggio del RUP sull'operato della direzione lavori	medio	alto	alto	prosecuzione attività
		Eccessiva rigidità nell'applicazione delle norme finalizzata a creare sudditanza nell'impresa che può sfociare nella corruzione	adozione di procedure standard di valutazione	medio	basso	medio	prosecuzione attività
	Valutazione processo di riserva e controdeduzioni da parte del R.U.P	Adesione alle riserve presentate in modo arbitrario al fine di favorire l'impresa nel recupero del ribasso d'asta	verifica a campione effettuata dal Responsabile del Servizio	medio	medio	medio	prosecuzione attività
		Eccessiva rigidità nell'applicazione delle norme finalizzata a creare sudditanza nell'impresa che può sfociare nella corruzione	adozione di procedure standard di valutazione	medio	basso	medio	prosecuzione attività
		Mancata richiesta di parere al collaudatore/commissione di collaudo finalizzata ad assumere la decisione finale sulle riserve in totale autonomia	condivisione delle valutazioni da parte del RUP e del Responsabile del Servizio	medio	basso	medio	prosecuzione attività
	Parere del Collaudatore/ Commissione di collaudo	Adesione alle riserve presentate in modo arbitrario al fine di favorire l'impresa nel recupero del ribasso d'asta	verifica a campione effettuata dal Responsabile del Servizio	basso	basso	basso	prosecuzione attività
		Eccessiva rigidità nell'applicazione delle norme finalizzata a creare sudditanza nell'impresa che può sfociare nella corruzione	adozione di procedure standard di valutazione	medio	basso	medio	prosecuzione attività
	Perizie di Variante	Formulazione di proposta di variante da parte dell'impresa appaltatrice / del direttore lavori / dell'ufficio	Adesione a soluzioni di minor costo senza ridefinire il prezzo	verifica a campione effettuata dal Responsabile del Servizio	medio	medio	medio
Redazione della perizia di variante da parte del Direttore Lavori		Concordamento dei nuovi prezzi finalizzato ad agevolare il recupero del ribasso d'asta da parte della ditta appaltatrice	condivisione delle valutazioni da parte di Direttore Lavori e RUP	basso	basso	basso	prosecuzione attività
Approvazione della Perizia di variante		mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento finalizzato a creare un rapporto di sudditanza nell'impresa che può sfociare nella corruzione	monitoraggio da parte del RUP	basso	medio	medio	prosecuzione attività
	Programma delle acquisizioni [art. 21 Codice]	Definizione dell'importo dell'intervento in modo da eludere le norme sull'evidenza pubblica	Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	Interventi di più soggetti nel procedimento
		Attribuzione di priorità non corrispondente all'effettivo fabbisogno, finalizzata a favorire un determinato operatore economico	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento	basso	basso	basso	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento
		Mancata programmazione al fine di					

	Determinazione di approvazione degli atti della procedura e nomina del/la vincitore/trice	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Controllo (personale o informatico)
	Programmazione triennale del fabbisogno di personale dell'ente [art. 39 — comma 1 — della legge 27 dicembre 1997, n. 449 s.m.i.]	Prevedere la copertura di un determinato posto con l'acquisizione di una nuova risorsa, anziché mediante mobilità interna, al fine di favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni
	Avvio della procedura per la copertura del posto vacante	Alterazione dei tempi	Controllo (personale o informatico)	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Controllo (personale o informatico)
Avviso di selezione		Mancato rispetto dei tempi minimi previsti dal regolamento comunale per la pubblicazione dell'avviso e per la presentazione delle domande di partecipazione	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni
		Previsione di requisiti restrittivi per la partecipazione alla selezione, per favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni
		Individuazione, nell'ambito delle procedure di selezione, di prove, parametri e punteggi non equilibrati, per favorire uno o più concorrenti	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni
		Publicizzazione dell'avviso con modalità conformi alla normativa, ma non al principio di pubblicità e trasparenza	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni Intervento di più soggetti nel procedimento Condivisione delle valutazioni
	Raccolta domande di partecipazione	Rivelazione di segreti d'ufficio	Monitoraggio (personale o informatico)	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Monitoraggio (personale o informatico)
	Istruttoria delle domande	Uso improprio della discrezionalità Conflitto di interessi Uso improprio della discrezionalità Conflitto di interessi	Monitoraggio (personale o informatico) Rotazione del funzionario addetto al processo Monitoraggio (personale o informatico) Rotazione del funzionario addetto al processo	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Monitoraggio (personale o informatico) Rotazione del funzionario addetto al processo Monitoraggio (personale o informatico) Rotazione del funzionario addetto al processo
	Commissione esaminatrice di concorso	Nomina membri in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti professionali	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>medio</b>	Sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva e verifica Monitoraggio (personale o informatico)
		Mancato rispetto del principio di rotazione nell'individuazione dei membri della commissione	Monitoraggio (personale o informatico)	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Monitoraggio (personale o informatico)
Attribuzione delle progressioni orizzontali	Definizione delle risorse da destinarsi alle progressioni	Destinazione delle risorse in modo da favorire specifiche categorie di personale	Ampia partecipazione al processo di definizione delle risorse e controllo dell'Organo di Revisione Contabile	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Monitoraggio
	Valutazione del personale	Valutazione finalizzata a favorire alcuni a discapito di tutti	Attenta applicazione del Sistema di Misurazione e Valutazione della Prestazione e monitoraggio dell'Organismo Indipendente di Valutazione	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Monitoraggio
Assunzione impegni e liquidazioni di spesa ed emissione mandati di pagamento	Istruttoria	Pagamenti somme non liquidate. Mancato rispetto tempi pagamento. Pagamenti effettuati senza rispetto ordine cronologico.	Intervento di più soggetti nel controllo. Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento Pubblicazione di tutte le determine sul sito internet	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	<b>molto basso</b>	Prosecuzione attività. Effettuato/Non effettuato
Accertamenti di bilancio, riscossione delle entrate e accensione mutui	Istruttoria	Non corretta esecuzione procedure di incasso. Assunzione mutui a condizioni economiche fuori mercato	Intervento di più soggetti nelle procedure	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Prosecuzione attività. Effettuato/Non effettuato
Gestione cassa economale	Istruttoria	Utilizzo improprio del contante anticipato	Applicazione regolamento di economato. Verifica della documentazione giustificativa della spesa.	<b>basso</b>	<b>basso</b>	<b>basso</b>	Verifiche trimestrali di cassa dell'organo di revisione dell'ente
Controllo su organismi partecipati	Rilevazione risultanze di bilancio degli organismi partecipati	Omessa o infedele rilevazione	Pubblicazione delle risultanze su Amministrazione Trasparente e sui documenti di bilancio	<b>basso</b>	<b>medio</b>	<b>medio</b>	Prosecuzione nell'attività di trasparenza. Effettuato/non effettuato

# Griglia della trasparenza



## La trasparenza

L'amministrazione ritiene la trasparenza sostanziale della PA e l'accesso civico le misure principali per contrastare i fenomeni corruttivi.

Il 14 marzo 2013 il legislatore ha varato il decreto legislativo 33/2013 di "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Il decreto legislativo 97/2016, il cosiddetto Freedom of Information Act, ha modificato la quasi totalità degli articoli e degli istituti del suddetto "decreto trasparenza".

Nella versione originale il decreto 33/2013 si poneva quale oggetto e fine la "trasparenza della PA".

Il Foia ha spostato il baricentro della normativa a favore del "cittadino" e del suo diritto di accesso.

E' la libertà di accesso civico l'oggetto ed il fine del decreto, libertà che viene assicurata, seppur nel rispetto "dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti", attraverso:

- l'istituto dell'accesso civico, estremamente potenziato rispetto alla prima versione del decreto legislativo 33/2013;
- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

In ogni caso, la trasparenza rimane la misura cardine dell'intero impianto anticorruzione delineato dal legislatore della legge 190/2012.

Secondo l'articolo 1 del d.lgs. 33/2013, rinnovato dal decreto legislativo 97/2016:

*"La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."*

In conseguenza della cancellazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, ad opera del decreto legislativo 97/2016, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza è parte integrante del PTPC in una "apposita sezione".

L'ANAC raccomanda alle amministrazioni di "rafforzare tale misura nei propri PTPC anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti".

### Obiettivi strategici

L'amministrazione ritiene che la trasparenza sia la misura principale per contrastare il fenomeno corruttivi come definiti dalla legge 190/2012, pertanto intende realizzare i seguenti obiettivi di trasparenza sostanziale:

1. la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;
2. il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come potenziato dal decreto legislativo 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

### Altri strumenti di programmazione

Gli obiettivi di trasparenza sostanziale sono stati formulati coerentemente con la programmazione strategica e operativa definita e negli strumenti di programmazione di medio periodo e annuale. In particolare gli obiettivi in termini di trasparenza saranno puntualmente tradotti nel piano triennale della

performance.

## **Comunicazione**

Per assicurare che la trasparenza sia sostanziale ed effettiva non è sufficiente provvedere alla pubblicazione di tutti gli atti ed i provvedimenti previsti dalla normativa, occorre semplificarne il linguaggio, rimodulandolo in funzione della trasparenza e della piena comprensibilità del contenuto dei documenti da parte di chiunque e non solo degli addetti ai lavori.

E' necessario utilizzare un linguaggio semplice, elementare, evitando per quanto possibile espressioni burocratiche, abbreviazioni e tecnicismi dando applicazione alle direttive emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica negli anni 2002 e 2005 in tema di semplificazione del linguaggio delle pubbliche amministrazioni.

Il sito web dell'ente è il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile ed il meno oneroso, attraverso il quale l'amministrazione garantisce un'informazione trasparente ed esauriente circa il suo operato, promuove nuove relazioni con i cittadini, le imprese le altre PA, pubblicizza e consente l'accesso ai propri servizi, consolida la propria immagine istituzionale.

Ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza e integrità, l'ente ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale costantemente aggiornato. La legge 69/2009 riconosce l'effetto di "pubblicità legale" soltanto alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici delle PA.

L'articolo 32 della suddetta legge dispone che "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati".

L'amministrazione ha adempiuto al dettato normativo: l'albo pretorio è esclusivamente Informatico. Il relativo link è ben indicato nella home page del sito istituzionale.

Come deliberato dall'Autorità nazionale anticorruzione (legge 190/2012), per gli atti soggetti a pubblicità legale all'albo pretorio on line, nei casi in cui tali atti rientrino nelle categorie per le quali l'obbligo è previsto dalle leggi, rimane invariato anche l'obbligo di pubblicazione in altre sezioni del sito istituzionale, nonché nell'apposita sezione "trasparenza, valutazione e merito" (oggi "amministrazione trasparente").

L'ente è munito di posta elettronica ordinaria e certificata. Sul sito web, nella home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale. Nelle sezioni dedicate alle ripartizioni organizzative sono indicati gli indirizzi di posta elettronica ordinaria di ciascun ufficio, nonché gli altri consueti recapiti (telefono, fax, ecc.).

## **Attuazione**

L'allegato A del decreto legislativo 33/2013 disciplina la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni.

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito web. Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato in nell'allegato A del decreto 33/2013.

Le tabelle riportate nelle pagine che seguono, sono state elaborate sulla base delle indicazioni contenute nel suddetto allegato del decreto 33/2013 e delle "linee guida" fornite dall'Autorità. Le tabelle sono rielaborate in modo da permettere una lettura completa del singolo obbligo di pubblicazione.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di taluni dati essere "tempestivo". Il legislatore non ha però specificato il concetto

di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti anche molto difformi. Pertanto, al fine di “rendere oggettivo” il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 30 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

L'articolo 43 comma 3 del decreto legislativo 33/2013 prevede che “i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge”.

I responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili Titolari di Posizione Organizzativa cui i dati si riferiscono per attività di competenza.

## **Organizzazione**

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il Responsabile anticorruzione nello svolgimento delle attività previste dal decreto legislativo 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici.

L'Area Amministrativa, Ufficio Segreteria, è incaricata della gestione della sezione “amministrazione trasparente”.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza sovrintende e verifica la tempestiva pubblicazione da parte dei referenti per la trasparenza di tutti i dati e le informazioni da registrare in “Amministrazione Trasparente”.

Coordinati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, i referenti gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili al loro ufficio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e documenti.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l'attività dei componenti il Gruppo di Lavoro; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza svolge stabilmente attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Nell'ambito del ciclo di gestione della performance sono definiti obiettivi, indicatori e puntuali criteri di monitoraggio e valutazione degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

L'adempimento degli obblighi di trasparenza e pubblicazione previsti dal decreto legislativo 33/2013 e dal presente programma, è oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa come normato dall'articolo 147-bis, commi 2 e 3, del TUEL e dal regolamento sui controlli interni vigente. L'ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016. L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC. Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa “l'effettivo utilizzo dei dati” pubblicati.

## **Accesso civico**

Il decreto legislativo 33/2013, comma 1, del rinnovato articolo 5 prevede:

*“L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione”.*

Mentre il comma 2, dello stesso articolo 5:

*“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e*

*sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ” obbligatoria ai sensi del decreto 33/2013.*

*La norma attribuisce ad ogni cittadino il libero accesso ai dati elencati dal decreto legislativo 33/2013, oggetto di pubblicazione obbligatoria, ed estende l'accesso civico ad ogni altro dato e documento (“ulteriore”) rispetto a quelli da pubblicare in “amministrazione trasparente”.*

L'accesso civico “potenziato” investe ogni documento, ogni dato ed ogni informazione delle pubbliche amministrazioni. L'accesso civico incontra quale unico limite “la tutela di interessi giuridicamente rilevanti” secondo la disciplina del nuovo articolo 5-bis. L'accesso civico, come in precedenza, non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente: spetta a chiunque.

Del diritto all'accesso civico è stata data informazione sul sito dell'ente.

A norma del decreto legislativo 33/2013 in “amministrazione trasparente” sono pubblicati i nominativi dei responsabili ai quali presentare la richiesta d'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale; le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

Struttura essenziale della sezione "Amministrazione trasparente";

**DISPOSIZIONI  
GENERALI**

PIANO TRIENNALE  
DI PREVENZIONE  
DELLA  
CORRUZIONE

ATTI GENERALI

ONERI INFORMATIVI  
PER I CITTADINI E  
PER LE IMPRESE

**ORGANIZZAZIONE**


**ORGANI DI  
INDIRIZZO  
POLITICO  
AMMINISTRATIVO**

**SANZIONI PER MANCATA  
COMUNICAZIONE DEI  
DATI**

**ARTICOLAZIONE DEGLI  
UFFICI**

**TELEFONO E POSTA  
ELETTRONICA**

Struttura essenziale della sezione "Amministrazione trasparente":



Struttura essenziale della sezione "Amministrazione trasparente";

INCARICHI CONFERITI  
ED AUTORIZZATI AI  
DIPENDENTI

CONTRATTAZIONE  
COLLETTIVA  
SISTEMA DI  
MISURAZIONE E  
VALUTAZIONE DELLA  
PERFORMANCE.

PIANO DELLA  
PERFORMANC  
E



Struttura essenziale  
della sezione  
"Amministrazione  
trasparente";

RELAZIONE SULLA  
PERFORMANCE

AMMONTARE  
COMPLESSIVO DEI  
PREMI

DATI RELATIVI AI  
PREMI  
SOCIETÀ  
PARTECIPATE

ENTI DI DIRITTO

ENTI PUBBLICI  
VIGILATI  
PRIVATO  
CONTROLLATI

ENTI DI DIRITTO  
PRIVATO  
CONTROLLATI

T



T

Struttura essenziale della sezione "Amministrazione trasparente";

RAPPRESENTAZIONE  
GRAFICA

T


ATTIVITÀ E  
PROCEDIMENTI



TIPOLOGIE DI  
PROCEDIMENTO

DICHIARAZIONI  
SOSTITUTIVE E  
ACQUISIZIONE  
D'UFFICIO DEI DATI


PROVVEDIMENTI



PROVVEDIMENTI  
ORGANI DI INDIRIZZO  
POLITICO

PROVVEDIMENTI  
ORGANI  
AMMINISTRATIVI

BANDI DI GARA E  
CONTRATTI



INFORMAZIONI SULLE  
SINGOLE  
PROCEDURE IN  
FORMATO TABELLARE







DATI PREVISTI DALL'ART 1,  
CO. 32 L. 190/2012  
INFORMAZIONI SULLE  
SINGOLE PROCEDURE



ATTI RELATIVI ALLA  
PROGRAMMAZIONE DI  
LAVORI, OPERE,  
SERVIZI E FORNITURE

Struttura essenziale  
della sezione  
"Amministrazione  
trasparente";



Struttura essenziale della sezione "Amministrazione trasparente";

**CANONI DI LOCAZIONE  
E AFFITTO**



**ORGANISMI  
INDIPENDENTI DI  
VALUTAZIONE**

ATTI DEGLI  
ORGANISMI  
INDIPENDENTI DI  
VALUTAZIONE  
**CARTA DEI SERVIZI E  
STANDARD DI  
QUALITÀ**

**ORGANI DI REVISIONE  
AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE**

RELAZIONI DEGLI  
ORGANI DI REVISIONE  
AMMINISTRATIVA E  
CONTABILE

CORTE DEI CONTI

RILIEVI DELLA CORTE  
DEI CONTI

CLASS ACTION

COSTI  
CONTABILIZZATI



CARTA DEI SERVIZI E  
STANDARD DI  
QUALITÀ

Struttura essenziale della sezione "Amministrazione trasparente";



**PAGAMENTI**

**DELL'AMMINISTRAZIONE**

**DATI SUI PAGAMENTI**



**DATI SUI PAGAMENTI**

**INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI**

**INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI**

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI

**IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI**



**OPERE PUBBLICHE**

**ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**



**TEMPI COSTI ED INDICATORI DELLE OPERE PUBBLICHE**

**PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO**

Struttura essenziale della sezione "Amministrazione trasparente";

Struttura essenziale della sezione "Amministrazione trasparente";

**INFORMAZIONI  
AMBIENTALI**



**INTERVENTI STRAORDINARI  
E DI EMERGENZA**

**ALTRI CONTENUTI**



**ACCESSO CIVICO**

**CORRUZIONE**

**DATI ULTERIORI**

# OBBLIGHI ESSENZIALI TRASPARENZA PER GLI EE.LL. AI SENSI DEL D. LGS N. 33 DEL 2013:

## PRIMO LIVELLO DISPOSIZIONI GENERALI

### SECONDO LIVELLO PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

#### RIFERIMENTO NORMATIVO art. 10 comma 8 lett. a) D. Lgs. 33/2013

“Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza

#### CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione che comprende il programma per la trasparenza e l'integrità

## PRIMO LIVELLO DISPOSIZIONI GENERALI

### SECONDO LIVELLO ATTI GENERALI

#### RIFERIMENTO NORMATIVO art. 12 comma 1 D. Lgs. 33/2013

“Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE:

- Riferimenti normativi su organizzazione ed attività;
- Direttive e circolari;
- Attestazioni OIV o struttura analoga

#### CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.

Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta (art. 55 co. 2 decreto legislativo 165/2001).

**PRIMO LIVELLO  
DISPOSIZIONI GENERALI**

SECONDO LIVELLO  
ONERI INFORMATIVI PER I CITTADINI E LE IMPRESE

RIFERIMENTO NORMATIVO

art, 12 comma Ibis D. Lgs. 33/2013

“Il responsabile della trasparenza delle amministrazioni competenti pubblica sul sito istituzionale uno scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi introdotti e lo comunica tempestivamente al Dipartimento della funzione pubblica per la pubblicazione riepilogativa su base temporale in un'apposita sezione del sito istituzionale. L'inosservanza del presente comma comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Oneri informativi per cittadini ed imprese

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Va pubblicato uno scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini ed imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013

**PRIMO LIVELLO  
ORGANIZZAZIONE**

SECONDO LIVELLO  
ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO AMMINISTRATIVO

RIFERIMENTO NORMATIVO

art, 14 comma 1 D. Lgs. 33/2013

“Con riferimento ai titolari di Incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Organi di indirizzo politico amministrativo

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze. Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo. Curricula. Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica. Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti. Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti. Dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili). Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]. Dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)].

N.B.: quanto indicato dalla lett. f) “le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Da rilevare come l'ANAC con le Deliberazioni n. 241 del 08 marzo 2017 e n. 641 del 14 giugno 2017 abbia escluso l'applicazione di tale onere di pubblicazione con riferimento ai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

**PRIMO LIVELLO  
ORGANIZZAZIONE**

SECONDO LIVELLO  
SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI

RIFERIMENTO NORMATIVO

art. 47 comma 1 e 1 bis D. Lgs. 33/2013

“La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato. 1 -bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1 -ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI

PUBBLICAZIONE Provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi dall'ANAC

**PRIMO LIVELLO  
ORGANIZZAZIONE**

SECONDO LIVELLO  
ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI

RIFERIMENTO NORMATIVO

art. 13 comma 1 lett b) e c) D. Lgs. 33/2013

“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

- b) all'articolazione degli uffici, le competenze ((...)) di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
- c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Organigramma

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Articolazione degli uffici.

Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale.

Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.

**PRIMO LIVELLO  
ORGANIZZAZIONE**

SECONDO LIVELLO  
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA

RIFERIMENTO NORMATIVO

art. 13 comma 1 lett b) e c) D. Lgs. 33/2013

“Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le Informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Telefono e posta elettronica

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.

**PRIMO LIVELLO  
CONSULENTI E COLLABORATORI**

SECONDO LIVELLO  
TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA

RIFERIMENTO NORMATIVO

art. 15 comma 1 e 2 D. Lgs. 33/2013

“1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Consulenti e collaboratori

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza: estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; curriculum vitae; i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

(art. 53 co. 14 d.lgs 165/2001)

PRIMO LIVELLO  
ORGANIZZAZIONE

**PRIMO LIVELLO  
PERSONALE**

SECONDO LIVELLO  
DIRIGENTI

RIFERIMENTO NORMATIVO

art, 14 commi 1 bis e 1 ter D. Lgs. 33/2013

"1 -bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. 1 -ter. Ciascun dirigente comunica dall'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente;". Comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013: "1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, ((anche se non di carattere elettivo)), di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano)) i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7."

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Dirigenti

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Atto di conferimento con l'indicazione della durata dell'incarico; Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo; Compensi di qualsiasi natura connessi alla assunzione dell'incarico con indicazione esplicita delle eventuali componenti variabili legate alla valutazione di risultato; Importi di viaggi e di missioni pagati con fondi pubblici; Dati relativi alla assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsivoglia titolo corrisposti; Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; Dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni in società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o sindaco in società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero" —> per il soggetto e per il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano, dato evidenza del mancato consenso. —> dichiarazione riferita al momento dell'assunzione dell'incarico; Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche—> per il soggetto e per il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano, dato evidenza del mancato consenso; Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi—> per il soggetto e per il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano, dato evidenza del mancato consenso; Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconvertibilità dell'incarico (art. 20, comma 1, D. Lgs. 39/2013); Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, comma 2, del D. Lgs. 39/2013); Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.

N.B.: quanto indicato dalla lett. f) "le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Sugli obblighi di pubblicazioni di cui alla lettera f), già esclusi per i Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti dall'ANAC con le proprie Deliberazioni n. 241 e 641 del 2017, sono stati oggetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019 che ha statuito la incostituzionalità della previsione di cui all'art. 14, comma 1 bis, del D. Lgs. 33/2013.

**PRIMO LIVELLO  
PERSONALE**

SECONDO LIVELLO  
POSIZIONI ORGANIZZATIVE

RIFERIMENTO NORMATIVO

art, 14 commi 1 quinquies D. Lgs. 33/2013

“1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1 -bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum vitae.”

Comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013: “1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, ((anche se non di carattere elettivo)), di livello statale regionale e locale, lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano)) i seguenti documenti ed informazioni: a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) il curriculum; c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti; f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Posizioni Organizzative

**CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE**

Atto di conferimento con l'indicazione della durata dell'incarico; Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo; Compensi di qualsiasi natura connessi alla assunzione dell'incarico con indicazione esplicita delle eventuali componenti variabili legate alla valutazione di risultato; Importi di viaggi e di missioni pagati con fondi pubblici; Dati relativi alla assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati e relativi compensi a qualsivoglia titolo corrisposti; Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; Dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni in società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o sindaco in società, con l'apposizione della formula “sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero” —> per il soggetto e per il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano, dato evidenza del mancato consenso. —> dichiarazione riferita al momento dell'assunzione dell'incarico; Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche—> per il soggetto e per il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano, dato evidenza del mancato consenso; Attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi—> per il soggetto e per il coniuge non separato ed i parenti entro il secondo grado ove gli stessi vi consentano, dato evidenza del mancato consenso; Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di inconvertibilità dell'incarico (art. 20, comma 1, D. Lgs. 39/2013); Dichiarazione di insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, comma 2, del D. Lgs. 39/2013); Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica.

N.B.: quanto indicato dalla lett. f) “le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Sugli obblighi di pubblicazioni di cui alla lettera f), già esclusi per i Comuni con popolazione inferiore a 15000 abitanti dall'ANAC con le proprie Deliberazioni n. 241 e 641 del 2017, sono stati oggetto della Sentenza della Corte Costituzionale n. 20 del 2019 che ha statuito la incostituzionalità della previsione di cui all'alt. 14, comma 1 bis, del D. Lgs. 33/2013.

**PRIMO LIVELLO  
PERSONALE**

SECONDO LIVELLO  
DOTAZIONE ORGANICA

RIFERIMENTO NORMATIVO  
art, 16 comma 1 D. Lgs. 33/2013

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Conto annuale del personale

**CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE**

Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

**PRIMO LIVELLO  
PERSONALE**

SECONDO LIVELLO  
DOTAZIONE ORGANICA

RIFERIMENTO NORMATIVO  
art. 16 comma 2 D. Lgs. 33/2013

“2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Costo del personale a tempo indeterminato

**CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE**

Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico

**PRIMO LIVELLO  
PERSONALE**

SECONDO LIVELLO  
PERSONALE NON A TEMPO INDETERMINATO

RIFERIMENTO NORMATIVO  
art, 17 D. Lgs, 33/2013

“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell’ambito di quanto previsto dall’articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Personale non a tempo indeterminato

CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato ed elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato, con l’indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

**PRIMO LIVELLO  
PERSONALE**

SECONDO LIVELLO  
TASSI DI ASSENZA

RIFERIMENTO NORMATIVO  
art. 16 comma 3 D. Lgs. 33/2013

“3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Tassi di assenza trimestrali

CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

**PRIMO LIVELLO  
PERSONALE**

SECONDO LIVELLO  
INCARICHI CONFERITI ED AUTORIZZATI AI DIPENDENTI

RIFERIMENTO NORMATIVO

art, 18 D. Lgs. 33/2013 e Art, 53, comma 14, D. Lgs. 165/2001 “3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente, con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico.  
(art. 53 co. 14 decreto legislativo 165/2001)

**PRIMO LIVELLO  
PERSONALE**

SECONDO LIVELLO  
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

RIFERIMENTO NORMATIVO

art. 21 comma 1 D. Lgs. 33/2013

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonche' le eventuali interpretazioni autentiche.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Contrattazione collettiva

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche. (art. 47 co. 8 decreto legislativo 165/2001)

**PRIMO LIVELLO  
PERSONALE**

SECONDO LIVELLO  
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

RIFERIMENTO NORMATIVO  
art. 21 comma 2 D. Lgs. 33/2013

“2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Contrattazione integrativa

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti).

Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica.

(art. 55 co. 4 decreto legislativo 150/2009)

**PRIMO LIVELLO  
PERSONALE**

SECONDO LIVELLO  
OIV

RIFERIMENTO NORMATIVO  
art. 10 comma 8 D. Lgs. 33/2013

“8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: .. c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: OIV

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI

PUBBLICAZIONE Nominativi, compensi, curricula.

**PRIMO LIVELLO  
BANDI DI CONCORSO**

SECONDO LIVELLO  
BANDI DI CONCORSO

RIFERIMENTO NORMATIVO  
art, 19 D. Lgs. 33/2013

“1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità' legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Bandi di concorso

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione, nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte.

Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso. Ai sensi della Delibera ANAC 1310 del 2016: “In relazione ad ogni bando è stato introdotto l'obbligo di pubblicare anche “i criteri di valutazione della Commissione e delle tracce delle prove scritte”. Scopo della norma è quello di rendere trasparente il processo di valutazione della Commissione anche in relazione ad esigenze di tutela degli interessati. I criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da definirsi ai sensi della normativa vigente, è opportuno siano pubblicati tempestivamente non appena disponibili. Le tracce delle prove scritte, invece, non possono che essere pubblicate dopo lo svolgimento delle prove. Si precisa che la pubblicazione dei bandi espletati, ai sensi dell'art. 8, co. 3, del d.lgs. 33/2013, deve rimanere rintracciabile sul sito per cinque anni, a partire dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui occorre procedere alla pubblicazione.”

**PRIMO LIVELLO  
PERFORMANCE**

SECONDO LIVELLO  
SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Par, 1 Delibera CIVIT n, 104 del 2010

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Sistema di misurazione e valutazione della performance

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Deve essere pubblicato il sistema di misurazione e valutazione della performance (Art, 7, D Lgs, 150/2009)

**PRIMO LIVELLO  
PERFORMANCE**

SECONDO LIVELLO  
PIANO DELLA PERFORMANCE

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Art, 10, comma 8, lett, b) del D, Lgs, 33/2013

“8, Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: „b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n, 150;”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Piano della Performance

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI  
PUBBLICAZIONE Deve essere pubblicato il Piano della Performance

**PRIMO LIVELLO  
PERFORMANCE**

SECONDO LIVELLO  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Art, 10, comma 8, lett, b) del D, Lgs, 33/2013

“8, Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: „b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n, 150;”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Relazione sulla Performance

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI  
PUBBLICAZIONE Deve essere pubblicata annualmente la Relazione sulla  
Performance

**PRIMO LIVELLO  
PERFORMANCE**

SECONDO LIVELLO  
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI PREMI

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Art. 20, comma 1, del D. Lgs. 33/2013

“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Ammontare complessivo dei premi

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Deve essere pubblicato:

l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati;

l'ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuiti.

**PRIMO LIVELLO  
PERFORMANCE**

SECONDO LIVELLO  
DATI RELATIVI AI  
PREMI

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Art. 20, comma 2, del D. Lgs. 33/2013

“2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Dati relativi ai premi

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Deve essere pubblicato:

i criteri per l'assegnazione del trattamento accessorio;

distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi;

grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti che per i dipendenti

**PRIMO LIVELLO  
ENTI CONTROLLATI**

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art, 22, CO. 1, lett. a) del D. Lgs. 33/2013

“a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonché di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate”

SECONDO LIVELLO

ENTI PUBBLICI VIGILATI

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art, 22, comma 2, del D, Lgs, 33/2013

“2, Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo,”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Enti pubblici vigilati

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Deve essere pubblicato:

- 1) ragione sociale;
- 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'Amministrazione;
- 3) durata dell'impegno;
- 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio);
- 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con esclusione dei rimborsi per vitto ed alloggio);
- 8) dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconvertibilità dell'incarico (link al sito dell'ente);
- 9) collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati.

**PRIMO LIVELLO  
ENTI CONTROLLATI**

SECONDO LIVELLO  
SOCIETÀ' PARTECIPATE

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 22, comma 1 lett. B) e CO. 2, del D. Lgs. 33/2013

“b) l'elenco delle società' di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità', con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività' svolte in favore dell'amministrazione o delle attività' di servizio pubblico affidate”

“2, Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari, Sono altresì' pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Dati società partecipate

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Deve essere pubblicato:

- 1) ragione sociale;
- 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'Amministrazione;
- 3) durata dell'impegno;
- 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio);
- 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con esclusione dei rimborsi per vitto ed alloggio);
- 8) dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconvertibilità dell'incarico (link al sito dell'ente);
- 9) collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati.

**PRIMO LIVELLO  
ENTI CONTROLLATI**

SECONDO LIVELLO  
ENTI DI DIRITTO PRIVATI CONTROLLATI

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 22, comma 1 lett. c) e CO. 2, del D. Lgs. 33/2013

“c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, In controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate, Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;”

“2, Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Dati enti di diritto privato controllati

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Deve essere pubblicato:

- 1) ragione sociale;
- 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'Amministrazione;
- 3) durata dell'impegno;
- 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione;
- 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio);
- 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari;
- 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con esclusione dei rimborsi per vitto ed alloggio);
- 8) dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconvertibilità dell'incarico (link al sito dell'ente);
- 9) collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati.

**PRIMO LIVELLO  
ENTI CONTROLLATI**

SECONDO LIVELLO  
PROVVEDIMENTI

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 22, comma 1 lett. d-bis) del D. Lgs. 33/2013

“d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Provvedimenti

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016).

Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate.

Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento.

**PRIMO LIVELLO  
ENTI CONTROLLATI**

SECONDO LIVELLO  
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 22, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 33/2013

“d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Provvedimenti

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati

**PRIMO LIVELLO  
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI**

SECONDO LIVELLO  
TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 35, comma 1 del D. Lgs. 33/2013

“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni; a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; c) ((l'ufficio)) del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze; e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano; f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione; h) gli strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione; l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36; m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE; Tipologie di procedimento

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria; 3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale; 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano; 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 7) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione; 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli; 9) *link* di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione; 10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento; 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale.

Per i procedimenti ad iniziativa di parte: 1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni; 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze.

PRIMO LIVELLO  
ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI

**PRIMO LIVELLO  
ATTIVITÀ' E PROCEDIMENTI**

SECONDO LIVELLO  
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Art, 35, comma 3 del D. Lgs. 33/2013

“3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito Istituzionale; a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE; Recapiti dell'ufficio responsabile

**CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE**

Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive

**PRIMO LIVELLO  
PROVVEDIMENTI**

SECONDO LIVELLO  
PROVVEDIMENTI ORGANI DI INDIRIZZO POLITICO

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012 “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di;

a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;

c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97;

d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE; Provvedimenti degli organi di indirizzo politico

**CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE** Elenco dei

provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di;

1) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti");

2) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

Seppur il riferimento all'art. 1 co. 16 della L. 190 del 2012 richiama ancora l'obbligo di trasparenza per i provvedimenti di autorizzazione e concessione e concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera, gli stessi devono ritenersi a decorrere dal 23 giugno 2016 non più soggetti all'obbligo di pubblicazione come da Delibera ANAC n. 1310 del 2016 (punto 5.5. di pag. 16).

**PRIMO LIVELLO  
PROVVEDIMENTI**

SECONDO LIVELLO  
PROVVEDIMENTI ORGANI AMMINISTRATIVI

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art, 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art, 1, co. 16 della L, n. 190/2012 "1, Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS, 25 MAGGIO 2016, N, 97;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo ((18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
- c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS, 25 MAGGIO 2016, N, 97;
- d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241,"

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Provvedimenti degli organi amministrativi

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE Elenco dei

provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:

- 1) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti");
- 2) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, Seppur il riferimento all'art, 1 co. 16 della L, 190 del 2012 richiama ancora l'obbligo di trasparenza per i provvedimenti di autorizzazione e concessione e concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera, gli stessi devono ritenersi a decorrere dal 23 giugno 2016 non più soggetti all'obbligo di pubblicazione come da Delibera ANAC n, 1310 del 2016 (punto 5,5, di pag, 16),

**PRIMO LIVELLO  
BANDI DI GARA E CONTRATTI**

**SECONDO LIVELLO**

**INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE**

**RIFERIMENTO NORMATIVO**

Art, 1, c. 32, l, n, 190/2012 Art, 37, c. 1, lett, a) d.lgs. n, 33/2013 Art, 4 delib. Anac n, 39/2016  
"L.190/2012 Art, 1, co. 32: Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo ( b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n,163), le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al comma 2, Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici, Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione, L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione, Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto, Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n, 163,"

"D. Lgs, 33/2013, art, 37:

1, Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano: a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n, 190; b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n, 50.

2, Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti, attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n, 229, limitatamente alla parte lavori,"

**DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE:** Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n, 190 Informazioni sulle singole procedure

**CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE**

Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)

**PRIMO LIVELLO  
BANDI DI GARA E CONTRATTI**

SECONDO LIVELLO  
INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE IN FORMATO TABELLARE

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art, 37, c. 1, lett, b) d.lgs. n, 33/2013 Artt, 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n, 50/2016 "D. Lgs. 33/2013, art, 37:

1, Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano,, b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n, 50, "

"Art, 21, co. 7 D, Lgs, 50/2016:

7, Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonche' i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Osservatorio di cui all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di cui all'articolo 29, comma 4, "

"Art, 29, co. 1, D, Lgs 50/2016:

1, Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove ((non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53)) ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n, 33, Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, "

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali

**PRIMO LIVELLO  
BANDI DI GARA E CONTRATTI**

SECONDO LIVELLO

ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATICI E DEGLI ENTI AGGIUDICATORI DISTINTAMENTE  
PER OGNI PROCEDURA

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art, 37, c. 1, lett, b) d.lgs. n, 33/2013; art, 29, c. 1, d.lgs. n, 50/2016; Art, 1, CO. 505, I, 208/2015  
disposizione speciale rispetto all'art, 21 del d.lgs, 50/2016);

“D. Lgs. 33/2013, art, 37:

1, Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità' legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano,, b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n, 50, ”

“Art, 29, CO. 1, D, Lgs 50/2016:

1, Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatoci e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonche' alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove ((non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53)) ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n, 33, Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell' articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì' pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, E' inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione,”

“Art, 1, CO. 505, L, 208/2015:

Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità' dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro, il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità', ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche, L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento, Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonche' pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità' nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi e' valutabile ai fini della responsabilità' amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonche' ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance, Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni, Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonche' le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari, Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n, 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n, 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività' ad esso attribuiti. Sono altresì' comunicati e pubblicati con le medesime modalità' nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà' del committente o del fornitore di beni e servizi, La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro, Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n, 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro,”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Singole procedure

**PRIMO LIVELLO**  
**BANDI DI GARA E CONTRATTI**

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

- Avvisi di preinformazione:  
Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016);  
Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016).
- Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
- Avvisi e bandi:  
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);  
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);  
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);  
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);  
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);  
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Avviso relativo all'esito della procedura;  
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;  
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);  
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);  
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);  
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
- Avviso sui risultati della procedura di affidamento:  
Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016);  
Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016);  
Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016);
- Elenchi dei verbali delle commissioni di gara
- Avvisi sistema di qualificazione:  
Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H;  
Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione;  
Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)
- Affidamenti: gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)
- Informazioni ulteriori:  
Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016);  
Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice;  
Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)
- Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
- Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti
- Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
- Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione

**PRIMO LIVELLO**  
**SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI**

SECONDO LIVELLO  
CRITERI E MODALITÀ'

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Art, 26, c. 1 d.lgs. n, 33/2013

“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n, 241, i criteri e le modalità' cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati,”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Criteri e modalità

**CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE**

Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità' cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

----- PRIMO LIVELLO  
**SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, VANTAGGI ECONOMICI**

SECONDO LIVELLO  
ATTI DI CONCESSIONE

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Art, 27, c. 1 e 2 d.lgs, n, 33/2013

“1, La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo: a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario; b) l'importo del vantaggio economico corrisposto; c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità' seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato,

2, Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità' di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Atti di concessione

**CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE**

Per ciascun atto:

- 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
- 2) importo del vantaggio economico corrisposto
- 3) norma o titolo a base dell'attribuzione
- 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
- 5) modalità' seguita per l'individuazione del beneficiario
- 6) *link* al progetto selezionato
- 7) *link* al curriculum vitae del soggetto incaricato

Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 33/2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo e' altresì' rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Deve essere esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Il D. Lgs. 97/2016 all'art. 43 ha abrogato l'art. 1 del DPR 118/2000 che disponeva l'Albo dei Beneficiari.

**PRIMO LIVELLO  
BILANCI**

SECONDO LIVELLO  
BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 29, c. 1 e 1 -bis d.lgs. n. 33/2013

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità, 1 -bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Bilancio preventivo e consuntivo

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.

Al fine della predisposizione dei relativi schemi occorre riferirsi al d.p.c.m. 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” aggiornato con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016 “Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2014, in materia di definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi”.

**PRIMO LIVELLO  
BILANCI**

SECONDO LIVELLO  
PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI DI  
BILANCIO

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 29, c. 2 d.lgs. n.  
33/2013

“2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione

**PRIMO LIVELLO**  
**BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

SECONDO LIVELLO  
PATRIMONIO IMMOBILIARE

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Art. 30 del d.lgs. n. 33/2013

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Patrimonio immobiliare

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE  
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti

**PRIMO LIVELLO**  
**BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL**  
**PATRIMONIO**

SECONDO LIVELLO  
CANONI DI LOCAZIONE ED AFFITTO

RIFERIMENTO  
NORMATIVO Art. 30 del  
d.lgs. n. 33/2013

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Canoni di locazione ed affitto

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE  
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

**PRIMO LIVELLO**  
**CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE**

SECONDO LIVELLO  
ORGANISMI INDIPENDENTI DI VALUTAZIONE

RIFERIMENTO  
NORMATIVO Art. 31 del  
d.lgs. n. 33/2013

“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti dalla Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Atti degli Organismi Indipendenti di Valutazione

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE  
Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni

**PRIMO LIVELLO  
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE**

SECONDO LIVELLO  
ORGANI DI REVISIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Art. 31 del d.lgs. n. 33/2013

“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio

**PRIMO LIVELLO  
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE**

SECONDO LIVELLO  
CORTE DEI CONTI

RIFERIMENTO  
NORMATIVO Art. 31 del  
d.lgs. n. 33/2013

“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Rilievi Corte dei conti

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici

**PRIMO LIVELLO  
SERVIZI EROGATI**

SECONDO LIVELLO

CARTA DEI SERVIZI E STANDARD DI QUALITÀ'

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art, 32 co. 1 del d.lgs. n. 33/2013

"1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità' dei servizi pubblici,"

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Carta dei servizi e standard di qualità

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici

**PRIMO LIVELLO  
SERVIZI EROGATI**

SECONDO LIVELLO

CLASS ACTION

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art, 1 co. 2 e art, 4, co. 2 e 6 del D, Lgs, 198 del 2009

"Art, 1 co. 2:

2, Del ricorso e' data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso e' altresì' comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione."

"Art, 4:

co. 2: Della sentenza che definisce il giudizio e' data notizia con le stesse modalità' previste per il ricorso dall'articolo 1, comma 2,

co. 6: Le misure adottate in ottemperanza alla sentenza sono pubblicate sul sito istituzionale del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario soccombente in giudizio,"

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Class action

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio  
Sentenza di definizione del giudizio  
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza

**PRIMO LIVELLO  
SERVIZI EROGATI**

SECONDO LIVELLO  
COSTI CONTABILIZZATI

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art, 32, CO. 2, lett. a) e art. 10, CO. 5 del D.Lgs. 33/2013

“Art. 32 CO. 2:

Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, Individuati I servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano: a) i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo,”

“Art, 10, CO. 5:

5, Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n, 279, Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32,

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Costi contabilizzati

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Da pubblicare in tabelle: costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo

**PRIMO LIVELLO  
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

SECONDO LIVELLO  
DATI SUI

PAGAMENTI  
RIFERIMENTO NORMATIVO

Art, 4-bis, CO. 2 del D.Lgs, 33/2013

“2, Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari,”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Dati sui pagamenti

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Da pubblicare in tabelle: dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari

**PRIMO LIVELLO**  
**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

SECONDO LIVELLO  
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ' DEI PAGAMENTI

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Art. 33 del D.Lgs. 33/2013

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività' dei pagamenti', nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività' dei pagamenti', nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Indicatore di tempestività dei pagamenti

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)

Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti.

La misurazione dei tempi riguarda ogni tipo di contratto stipulato dall'amministrazione, ivi compresi quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali. Ai fini dell'applicazione di detto obbligo si richiamano gli artt. 9 e 10 del d.p.c.m. 22 settembre 2014 “Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”

**PRIMO LIVELLO**  
**PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

SECONDO LIVELLO  
INDICATORE DI TEMPESTIVITÀ' DEI  
PAGAMENTI

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Art. 33 del D.Lgs. 33/2013

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi prestazioni professionali e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività' dei pagamenti', nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività' dei pagamenti', nonche' l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Ammontare complessivo dei debiti

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI

PUBBLICAZIONE Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici

**PRIMO LIVELLO  
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE**

SECONDO LIVELLO  
IBAN E PAGAMENTI INFORMATICI

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Art. 36 del D.Lgs. 33/2013

“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: IBAN e pagamenti informatici

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento

**PRIMO LIVELLO  
OPERE PUBBLICHE**

SECONDO LIVELLO  
ATTI DI PROGRAMMAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE

RIFERIMENTO NORMATIVO  
Art. 38 co. 2 e 2bis del D.Lgs. 33/2013

“2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione. 2-bis. Per i Ministeri, gli atti di programmazione di cui al comma 2 sono quelli indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Atti di programmazione delle opere pubbliche

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE Atti di

programmazione delle opere pubbliche (*link* alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti").

A titolo esemplificativo:

- Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016

**PRIMO LIVELLO  
OPERE PUBBLICHE**

**SECONDO LIVELLO  
TEMPI COSTI ED INDICATORI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE**

**RIFERIMENTO NORMATIVO**

Art. 38 co. 2 del D.Lgs. 33/2013

“2. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente gli atti di programmazione delle opere pubbliche, nonché le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. Le informazioni sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione, che ne curano altresì la raccolta e la pubblicazione nei propri siti web istituzionali al fine di consentirne una agevole comparazione.”

**DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE:** Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate,

**CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE**

Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate  
Obblighi da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione

**PRIMO LIVELLO  
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO**

**SECONDO LIVELLO  
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO**

**RIFERIMENTO NORMATIVO**

Art. 39 co. 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013

“1, Le pubbliche amministrazioni pubblicano: a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti; b) (LETTERA ABROGATA DAL D.LGS, 25 MAGGIO 2016, N. 97).

2, La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse e' pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.”

**DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE:** Pianificazione e governo del territorio

**CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE**

Da pubblicare in tabelle:

Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti.

Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse.

Da evidenziare come la pubblicazione per gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti, costituisce ai sensi del co. 3, dell'art. 39 del D. Lgs. 33/2013 condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi,



PRIMO LIVELLO  
PRIMO LIVELLO  
PRIMO LIVELLO  
INFORMAZIONI AMBIENTALI  
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA  
SECONDO LIVELLO  
INFORMAZIONI AMBIENTALI

RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 40 CO. 2 del D.Lgs. 33/2013

“2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali»,”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Informazioni ambientali

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE Informazioni

ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:

- 1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
- 2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente;
- 3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse;
- 4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse;
- 5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
- 6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore;

SECONDO LIVELLO  
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA  
RIFERIMENTO NORMATIVO

Art, 42 CO. 1 del D.Lgs. 33/2013

“1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

- a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
- b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
- c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Interventi straordinari e di emergenza

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti.

Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari, Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione.

PRIMO LIVELLO  
ALTRI CONTENUTI

SECONDO LIVELLO  
ACCESSO CIVICO  
RIFERIMENTO NORMATIVO

Art, 5 CO. 1 e 2 del D.Lgs, 33/2013

“1, L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione,

2, Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis,”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Accesso civico

CONTENUTI DELL'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione,

PRIMO LIVELLO  
ALTRI CONTENUTI

INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA  
SECONDO LIVELLO  
CORRUZIONE

RIFERIMENTO NORMATIVO

Piano Nazionale Anticorruzione 2016

(pagina 15) precisa che, “in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica”, in una logica di semplificazione non deve essere trasmesso alcun documento.

L’adempimento è assolto con la sola pubblicazione del PTPC sul sito istituzionale, in “Amministrazione trasparente”, “Altri contenuti”, “Corruzione”.

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: Corruzione

CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Piano Triennale Prevenzione della Corruzione approvato dall’Ente.

PRIMO LIVELLO  
ALTRI CONTENUTI

SECONDO LIVELLO  
DATI ULTERIORI  
RIFERIMENTO NORMATIVO

Art. 7-bis co. 3 del D.Lgs. 33/2013

“3. Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall’articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti.”

DENOMINAZIONE OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE: (in relazione all’obbligo ulteriore previsto)

CONTENUTI DELL’OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE

Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate.

Nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall’art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013.